Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 9 dicembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1975, n. 598.
Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 . . . . Pag 8550

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. 599.
Approvazione del nuovo statuto del Consorzio universitario della Toscana meridionale, in Siena . . . . Pag. 8550

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1975, n. 600.
Modificazioni allo statuto e trasformazione in « area di sviluppo industriale » del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese . . . . Pag. 8552

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. 601.
Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario . . . . Pag. 8552

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 602.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 8552

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore di iniziative industriali, ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, e successive modificazioni ed integrazioni. Pag. 8557

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971 . . Pag. 8558

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria . . . . Pag. 8559

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica . . . . Pag. 8559

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui a favore delle imprese artigiane, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente al credito all'artigianato Pag. 8560

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti concessi a seguito dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia . . . . . Pag. 8560

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, effettuati in relazione ai danni provocati da calamità naturali Pag. 8561

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative turistico-alberghiere, di cui agli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale . Pag. 8562

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative turistiche ed alberghiere, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica . . . Pag. 8562

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente al credito all'artigianato. Pag. 8563

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, per il finanziamento a medio termine al commercio . . . . Pag. 8563

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti effettuati a favore delle medie e piccole industrie meridionali, ai sensi delle leggi 1° febbraio 1965, n. 60 e 10 dicembre 1969, n. 970, in materia di finanziamento alle piccole e medie industrie . . . . Pag. 8564

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali meridionali, ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 . Pag. 8565

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali da realizzare nelle aree depresse del centro-nord, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale. Pag. 8566

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172 . . Pag. 8566

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'editoria giornalistica, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1063 . Pag. 8567

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 464 e 7 giugno 1975, n. 230, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione . . . Pag. 8567

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione dei tassi annui d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali . . . . . Pag. 8568

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'industria e dell'artigianato tessili, ai sensi della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili . . . . Pag. 8569

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, recante incentivi a favore delle medesime e dell'artigianato . . . . . . Pag. 8569

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione dei tassi annui d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali . . . . . Pag. 8570

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione dei tassi annui d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 14 luglio 1969, n. 471, concernente finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata. Pag. 8571

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso annuo d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, concernente la costituzione di un « Fondo di rotazione per la ricerca applicata » da destinare, tra l'altro, per la concessione di crediti agevolati a imprese industriali o loro consorzi per l'esecuzione di progetti di ricerca . . . . Pag. 8572

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione dei tassi annui d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 18 dicembre 1961, numero 1470, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti interventi a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie . . Pag. 8572

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso d'interesse agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale. Pag. 8573

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso massimo d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale. Pag. 8573

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso d'interesse agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dagli articoli 4 e 5-bis, rispettivamente sub articoli 6 e 7, della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont . . . . . Pag. 8574

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso d'interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dagli articoli 4 e 5-bis rispettivamente sub articoli 6 e 7, della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont . . . . . Pag. 8574

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso d'interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont . . . . Pag. 8575

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso d'interesse agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont . . . . Pag. 8575

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione della misura del saggio totale d'interesse, del concorso nel pagamento degli interessi e dell'onere a carico dei beneficiari sui finanziamenti effettuati ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura . . . . Pag. 8576

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione della misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per il periodo residuo dell'anno 1975, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi . Pag. 8576

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati annui di interesse da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi . . . . . . Pag. 8577

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati annui di interesse da praticare sui finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale . . . . . . Pag. 8578

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati annui di interesse da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi pubblici di anticipazione . . . . Pag. 8579

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati annui di interesse da praticare sulle operazioni creditizie previste dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, relativa alla costituzione di un fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e della provincia di Gorizia. Pag. 8579

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura del tasso agevolato annuo di interesse da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia Pag. 8580

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto . . . . . Pag. 8581

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni . . . . . . Pag. 8581

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205. Pag. 8582

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni . . . . Pag. 8583

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. Pag. 8583

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 . . . Pag. 8584

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse dei mutui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. Pag. 8585

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 . . . . Pag. 8585

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso agevolato dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. Pag. 8586

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1975.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari . . . . Pag. 8587

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1975.
Sostituzione di un membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali . . . . Pag. 8587

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1975.
Iscrizione al registro nazionale dei cloni forestali di alcuni cloni di pioppo . . . . Pag. 8587

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.
Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Campania . . . . Pag. 8588

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1975.
Autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini generali di Roma » a gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali . Pag. 8590

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1975.
Disciplina delle modalità e dei limiti di pagamento a vista degli assegni di c/c postale e introduzione della sigla per il pagamento in tempo reale degli assegni tratti sui conti automatizzati e presentati per la riscossione a vista. Pag. 8590

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1975.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho, Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento . . . . Pag. 8591

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1975.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho, Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento . . . . Pag. 8592

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Avviso di rettifica . . . . Pag. 8592

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Esito di ricorsi. Pag. 8592

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Santa Croce Camerina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 8592

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 8592

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 8593

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8593

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8593

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8593

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8593

Autorizzazione al comune di Bella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8593

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8593

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8593

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8593

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8593

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8593

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8593

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8593

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8593

Autorizzazione al comune di Chiaromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Rocca Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Bisenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Ancarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . . Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8594

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Villasor ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Villa San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Gonnoscodina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8595

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . . . Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pa. 8596

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8596

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione. del bilancio 1975. Pag. 8597

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8597

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 8597
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 8597

Ministero delle finanze: Prelievi speciali applicabili, dal 13 marzo 1975 al 30 maggio 1975, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 636/75, n. 651/75, n. 689/75, n. 703/85, n. 723/75, n. 737/75, n. 752/75, n. 765/75, n. 854/75, n. 862/75, n. 889/75, n. 906/75, n. 921/75, n. 931/75, n. 957/75, n. 979/75, n. 988/75, n. 1004/75, n. 1025/75, n. 1034/75, n. 1043/75, n. 1058/75, n. 1073/75, n. 1083/75, n. 1099/75, n. 1114/75, n. 1147/75, n. 1169/75, n. 1180/75, n. 1202/75, n. 1267/75, n. 1273/75, n. 1297/75, n. 1326/75, n. 1362/75 e n. 1381/75 . . . . . Pag. 8598

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per esami, a venticinque posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere . . . . Pag. 8600

Ministero di grazia e giustizia: Nuova data della prova scritta del concorso, per esami, a cinquecentoquarantanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova. Pag. 8603

Ministero della difesa:
Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa . . . . Pag. 8603
Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa . . . . Pag. 8604

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di capo stazione in prova . . . . Pag. 8605

Ministero dell'interno:
Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Campobasso . . . . Pag. 8606
Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Genova. Pag. 8606

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a novantasei posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici. Pag. 8606

Regione Lombardia: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano . . . . Pag. 8606

Ufficio veterinario provinciale di Trieste: Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore del macello comunale di Trieste . . . . Pag. 8607

Ospedale degli infermi di Biella: Concorso a due posti di assistente della divisione di urologia . . . . . Pag. 8607

Ospedale di Osimo: Concorso ad un posto di assistente pediatra . . . . Pag. 8607

Ospedali civili di Genova-San Pier d'Arena: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . . Pag. 8607

Ospedale specializzato « G. B. Giustinian » di Venezia: Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 8607

Ospedale di Calcinate-Palazzolo sull'Oglio: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico. Pag. 8607

Ospedale specializzato di Tresigallo e ospedale « S. Giuseppe » di Copparo: Concorso ad un posto di assistente medico . . . . Pag. 8608

Ospedale « S. Matteo » di Pavia: Concorso ad un posto di aiuto di pediatria . . . . Pag. 8608

Ospedale civile « P. Cosma » di Camposampiero: Concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale e di immunoematologia . . . . Pag. 8608

Ospedale « Bologuini » di Seriate: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale . Pag. 8608

Ospedale civile di Mondovì: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia. Pag. 8608

Ospedale specializzato « G. Falloppio » di Galliera Veneta: Concorso ad un posto di aiuto pneumologo . . Pag. 8608

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 324 DEL 9 DICEMBRE 1975:

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Concorso, per esami, a ottantasette posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

Concorso, per esami, a centosessantanove posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Concorso, per esami, a centoquaranta posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Concorso, per esami, a novantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Concorso, per esami, a settantadue posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana.

Concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

Concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

Concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Concorso, per esami, a quindici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

(Da 10017 a 10029)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1975, n. **598.**

Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533. I coadiutori dattilografi giudiziari assunti ai sensi del precitato articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge rimarranno in servizio sino all'espletamento dei concorsi di cui al primo comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. **599.**

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio universitario della Toscana meridionale, in Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto n. 1070 in data 29 luglio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 1933, con cui il Consorzio universitario di Siena è stato eretto in ente morale;

Vista l'istanza 6 febbraio 1973, con la quale il professore Mauro Barni, rettore pro-tempore dell'Università di Siena, nella sua qualità di presidente dell'ente suddetto, ha chiesto modifiche allo statuto vigente del Consorzio stesso;

Visto il verbale della seduta del 28 dicembre 1973 del consiglio di amministrazione dell'ente in parola;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Considerato che le modifiche stesse sono state apportate nell'interesse del Consorzio e per la sua migliore funzionalità;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Consorzio universitario della Toscana meridionale, con sede in Siena, di cui alla deliberazione adottata dal consiglio d'amministrazione il 28 dicembre 1973, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 94

STATUTO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA MERIDIONALE

Art. 1.

E' istituito in Siena fra l'Università, le provincie di Siena, Arezzo e Grosseto e i comuni capoluoghi delle tre provincie un Consorzio universitario che ha sede presso l'Università degli studi.

Possono partecipare al Consorzio altri comuni, enti pubblici ed istituti di credito che intendono contribuire finanziariamente al conseguimento degli scopi cui all'art. 2, ed alle condizioni di cui all'art. 3.

Art. 2.

Il consorzio si prefigge i seguenti scopi:

a) collaborare con gli organi ai quali spetta il governo dell'Università;

b) promuovere lo sviluppo dell'università secondo le indicazioni emergenti dai piani di programmazione regionale;

c) collaborare alla promozione del diritto allo studio ed alle attività che servono a favorire e migliorare la recettività degli studenti in Siena;

d) proporre e coordinare con l'Università di Siena piani e programmi di studio e di ricerca per la promozione socio-economica ed in collegamento con le esigenze del territorio della Toscana meridionale;

e) assumere ogni altra iniziativa che valga ad integrare l'attività dell'Università di Siena.

Art. 3.

I fondi del Consorzio sono costituiti da contributi annui degli enti partecipanti nelle misure che seguono:

a) comuni capoluogo di provincia ed amministrazioni provinciali, non inferiore a L. 10.000.000;

b) enti pubblici ed istituti di credito, non inferiore a L. 3.000.000. La quota di partecipazione dei comuni delle tre province diversi dai comuni capoluogo è stabilita sulla base di L. 100 per ogni abitante. Gli impegni ed i contributi di cui sopra avranno effetto dalla data di deliberazione dei rispettivi enti e saranno successivamente rinnovabili in forma tacita, di quinquennio in quinquennio, sempre quando non intervenga regolare atto di rinuncia da comunicare al Consorzio almeno un anno prima della scadenza di ogni quinquennio.

Art. 4.

Il materiale scientifico, i libri e tutti gli oggetti per la loro natura inventariabili già di proprietà del Consorzio o che verranno acquistati con fondi del Consorzio stesso, passano in uso perpetuo all'Università e saranno tenuti in evidenza mediante appositi inventari.

Art. 5.

Il Consorzio si avvarrà per quanto possibile del personale dell'Università; altrimenti potrà assumere personale proprio o servirsi di personale degli enti consorziati appositamente comandato.

Il servizio di cassa sarà disimpegnato, a titolo gratuito, dal Monte dei Paschi di Siena.

Art. 6.

Gli organi del Consorzio sono:

1) l'assemblea;

2) il comitato direttivo;

3) il presidente.

Art. 7.

All'assemblea partecipano tutti i rappresentanti degli enti consorziati. L'assemblea ha le seguenti attribuzioni:

a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo presentati dal comitato direttivo;

b) formula i programmi generali dell'attività consortile ed indica le forme più idonee per attuarli;

c) delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento del Consorzio;

d) delibera sulle domande di partecipazione al Consorzio da parte di enti pubblici o istituti di credito.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno, in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richieda un terzo degli enti consorziati; l'assemblea è valida con almeno la presenza della metà più uno degli enti consorziati.

Art. 8.

Il comitato direttivo è presieduto dal rettore dell'Università ed è così composto:

1) dal rappresentante della provincia di Arezzo;

2) dal rappresentante della provincia di Grosseto;

3) dal rappresentante della provincia di Siena;

4) dal rappresentante del comune di Arezzo;

5) dal rappresentante del comune di Grosseto;

6) dal rappresentante del comune di Siena;

7) da un rappresentante designato dagli istituti di credito consorziati;

8) da un rappresentante designato dagli enti pubblici consorziati;

9) da un rappresentante designato dai comuni consorziati della provincia di Arezzo;

10) da un rappresentante designato dai comuni consorziati della provincia di Grosseto;

11) da un rappresentante designato dai comuni consorziati della provincia di Siena.

Il comitato ha le seguenti attribuzioni:

a) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per anno solare di ciascun esercizio del Consorzio;

b) l'eventuale erogazione del fondo di riserva e l'approvazione degli storni di somme di cui nel corso di esercizio si ravvisi la necessità;

c) la decisione su tutti gli affari che concernono le attività di cui all'art. 2;

d) il comitato dura in carica un quinquennio.

Art. 9.

Per quanto concerne l'esecuzione di opere edilizie di particolare impegno il comitato può procedere alla costituzione di speciali commissioni.

Per la progettazione, il finanziamento e l'esecuzione di dette opere il comitato può stipulare convenzioni con le provincie, con i comuni e con altri enti facenti parte e non facenti parte del Consorzio.

Art. 10.

Il comitato si riunisce ordinariamente due volte all'anno ed ogni volta che sia ritenuto necessario dal presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei consiglieri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario scelto dai consiglieri tra il personale di cui all'art. 5.

Art 11.

Per la validità delle adunanze del comitato occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio. Convoca il comitato direttivo, presiede le assemblee ordinarie e straordinarie ed il comitato direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'assemblea e dal comitato.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi può farsi sostituire da un suo rappresentante.

Art. 13.

L'assemblea funzionerà come organo deliberante del Consorzio quando questo avrà un numero di enti consorziati superiore a venti. Prima di questo momento il comitato direttivo avrà anche le attribuzioni previste per l'assemblea.

Art. 14.

Nel caso di scioglimento del Consorzio, tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui all'art. 4, passerà in proprietà all'Università di Siena.

Art. 15.

Qualsiasi modificazione o aggiunta da apportarsi al presente statuto dovrà essere approvata dalla maggioranza dei componenti l'assemblea e ratificata dagli enti partecipanti.

Art. 16.

Un apposito regolamento da approvarsi dal consiglio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, provvederà alla esecuzione del presente statuto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1975, n. **600**.

Modificazioni allo statuto e trasformazione in « area di sviluppo industriale » del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 1589 del 29 settembre 1962, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese;

Visti i propri decreti n. 252 del 21 febbraio 1968 e n. 1349 del 6 novembre 1971, con i quali sono state apportate modifiche al predetto statuto;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la deliberazione n. 3 dell'8 marzo 1974 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese, con la quale si è provveduto ad ampliare il comprensorio del Consorzio; a richiedere il riconoscimento della trasformazione del « nucleo di industrializzazione » in « area di sviluppo industriale »; alla modifica della intestazione dello statuto, nonché alla modifica degli articoli 1, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 21 e 22;

Viste le deliberazioni n. 172/4 del 6 febbraio 1974 e n. 213/19 del 18 dicembre 1974 del consiglio regionale d'Abruzzo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la trasformazione in « area di sviluppo industriale » del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese, nonché la modifica apportata alla intestazione dello statuto ed agli articoli 1, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 21 e 22 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese nei termini indicati nella delibera n. 3 dell'8 marzo 1974 del consiglio generale del predetto Consorzio, di cui alla planimetria ed al testo allegati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1975

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **601**.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1971, registro n. 63, foglio n. 241, con il quale fu assegnato, per trasferimento, un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia delle dottrine politiche della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bari;

Vista la nota del rettore dell'Ateneo di Bari del 3 luglio 1975 ed i relativi allegati, dalla quale risulta che il posto in questione è rimasto inutilizzato fin dal momento dell'assegnazione alla citata cattedra per la mancata attivazione dell'insegnamento;

Considerato pertanto che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione siano venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra in questione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento, con decreto ministeriale 22 maggio 1971 alla cattedra di storia delle dottrine politiche della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bari, è recuperato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario di cui al precedente articolo è assegnato al corso sdoppiato della cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni dell'Università di Roma, facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **602**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 652 sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, delle seguenti scuole di specializzazione:

medicina dello sport;
nefrologia medica;
oculistica;
otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale;
puericultura;
radiologia;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 653. — La scuola è annessa alla cattedra di anatomia umana normale della seconda facoltà di medicina e chirurgia (nuovo policlinico).

La direzione della scuola è affidata al titolare della cattedra di anatomia umana normale.

La durata del corso è di tre anni.

Il numero degli iscritti è di 45 (quarantacinque, quindici per anno di corso). La frequenza è obbligatoria.

Art. 654. — Possono iscriversi alla scuola i laureati della facoltà di medicina e chirurgia. L'ammissione alla scuola è per titoli e per esame.

Sono previste abbreviazioni di corso per specializzati in altre scuole della facoltà di medicina e chirurgia, a giudizio della commissione dell'esame di ammissione.

Art. 655. — Insegnamenti:

1° *Anno*:

anatomia dell'apparato locomotore;
biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
biochimica generale e applicata;
antropometria e auxologia;
storia, sistematica e tecnologia degli sport;
istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
istituzione di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attività sportiva.

2° *Anno*:

anatomia dell'apparato circolatorio, respiratorio e nervoso;
fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
biochimica ed energetica muscolare;
valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
biofisica del muscolo (facoltativo);
fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);
farmacologia applicata all'attività sportiva (doping) (facoltativo);
igiene e medicina preventiva applicate all'attività sportiva (facoltativo).

3° *Anno*:

fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
medicina legale ed infortunistica;
traumatologia ed ortopedia dello sport;
fisiopatologia degli sport (facoltativo);
assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).

Art. 656. — Gli insegnamenti possono essere integrati da conferenze, da seminari e da esercitazioni pratiche presso palestre, piscine ed altre attrezzature sportive.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su argomenti inerenti gli insegnamenti impartiti dalla scuola.

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 657. — E' istituita la scuola di specializzazione in nefrologia medica che ha sede presso l'istituto di clinica medica della facoltà di medicina e chirurgia II.

Alla scuola, che ha la durata di tre anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero massimo complessivo degli iscritti per i tre anni di corso è di trenta.

Art. 658. — Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verrà fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami).

Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli, attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovrà presentare motivata istanza al rettore.

Art. 659. — La direzione della scuola sarà affidata dalla facoltà di medicina al direttore di clinica o di istituto che sia un noto cultore di nefrologia medica e che continui a dedicarsi ad essa con i suoi collaboratori.

Art. 660. — Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze, in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 661. — Al termine di ogni anno accademico l'allievo della scuola di specializzazione dovrà sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame il candidato non potrà essere ammesso al corso successivo.

Art. 662. — L'esame di diploma si svolgerà con le norme generali previste dall'art. 429 del presente statuto.

Al termine del corso di studi, verrà conseguito il diploma di specialista in nefrologia medica.

Art. 663. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
struttura ed ultrastruttura patologica del rene.

2° *Anno*:

patologia del ricambio idro-salino;
insufficienza renale acuta e cronica;
nefropatie glomerulari;
nefropatie tubulari;
farmacologia d'interesse nefrologico;
terapia dietetica e dialitica (I).

3° *Anno*:

nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
nefropatie malformative neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (II);
terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 664. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in oculistica, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in oculistica.

Art. 665. — La durata del corso è di quattro anni.

Art. 666. — La sede della scuola di specializzazione è presso la clinica oculistica della seconda facoltà ed il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 667. — Il numero massimo degli iscritti è stabilito nella misura di venticinque allievi.

L'ammissione alla scuola è subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami che potranno comprendere prove scritte, orali e pratiche. Al termine del concorso verrà stabilita una graduatoria, sulla scorta dei risultati delle prove e dei titoli presentati.

Art. 668. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni. Inoltre hanno l'obbligo di espletare un tirocinio pratico, sotto forma di internato, da svolgere nelle corsie e nei laboratori della clinica oculistica.

Art. 669. — La materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione;
5) microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

1) semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomiscropia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) farmacologia oculare e terapia fisica;
3) anatomia patologica oculare;
4) patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare; ortottica e pleottica;
3) affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) tecnica operatoria (prima parte).

4° *Anno*:

1) neuroftalmologia;
2) malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
4) tecnica operatoria (seconda parte);
5) tesi di specializzazione.

Art. 670. — Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione dell'art. 429 devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Art. 671. — Le tasse di immatricolazione e di iscrizione e la sopratassa annuale per esami di profitto saranno eguali a quelle delle altre scuole di specializzazione presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 672. — La scuola ha la durata di tre anni.

Il numero da ammettere alla scuola non può essere superiore a dieci per anno; l'ammissione avverrà a seguito di concorso per esame scritto e titoli.

Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza in clinica per tutta la durata del corso.

Art. 673. — La materie d'insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia;
2) fisiologia;
3) audiologia (I anno);
4) semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) tecnica di laboratorio;
6) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (I anno);
7) anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

1) tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (II anno);
4) radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) audiologia (II anno);
7) otoneurologia;
8) foniatria.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (III anno);
2) terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

4) oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) chirurgia plastica;
6) tracheo-broncoscopia;
7) medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Gli insegnamenti sono teorici e pratici e vengono integrati da esercitazioni.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni e alle esercitazioni.

Art. 674. — Gli esami di profitto sono dati per materia alla fine di ciascun anno di corso; non saranno ammessi all'anno successivo coloro i quali non avranno superato gli esami dell'anno precedente.

Al termine dei tre anni di corso, per conseguire il diploma di specializzazione, gli iscritti dovranno presentare una dissertazione scritta su argomenti di otorinolaringoiatria e sostenere la relazione discussione.

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 675. — Presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è istituita la scuola di specializzazione in puericultura. Essa ha la durata di tre anni e si propone di conferire la preparazione teorico-pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia.

La scuola ha sede presso l'istituto di puericultura della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli. Per le iscrizioni, gli esami, le tasse ed ogni altra norma amministrativa, fa testo il regolamento delle scuole di specializzazione dell'Università di Napoli.

Alla scuola possono essere ammessi non più di 7 (sette) allievi per ciascun anno, per un totale complessivo di 21 (ventuno) allievi.

L'iscrizione alla scuola è subordinata all'esito di una prova scritta di cultura medica generale ed alla valutazione dei titoli scientifici e di carriera dei candidati.

Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate, su parere favorevole del consiglio della scuola, a candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in clinica pediatrica o che abbiano titoli pediatrici.

Art. 676. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di genetica medica e di eugenetica;
peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
elementi di puericultura perinatale;
auxologia;
alimentazione e dietetica nell'età infantile;
elementi di semeiotica infantile.

2° *Anno*:

psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
igiene ed assistenza dell'età evolutiva;
profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
elementi di medicina scolastica;
legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.

3° *Anno*:

tirocinio pratico presso l'istituto dove la scuola ha sede.

Durante ogni anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomento di puericultura.

Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà.

Art. 677. — Alla fine di ognuno dei due primi anni, gli iscritti dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento.

Al termine del secondo anno l'allievo sosterrà un esame teorico generale, mentre al termine del terzo anno egli sosterrà un esame pratico, unitamente all'esame di diploma che sarà valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 678. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione:

1) in radiologia;
2) in radiologia diagnostica.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia che possono essere accolti in numero di 10 (dieci) per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica.

Art. 679. — 1) *Specializzazione in radiologia.* — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

A) *Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente*:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

B) *Radiodiagnostica (triennale) comprendente*:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica, effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiodiagnostica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazione di casistica clinica.

C) *Radiologia (annuale) comprendente*:

1) radiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie.

D) *Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente*:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione, attivazione dei reparti radiologici.

E) *Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente*:

1) radiobiologia applicata;

2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;

3) istopatologia speciale dei tumori;

4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;

5) tecnica e metodica radioterapica;

6) dosimetria;

7) clinica radioterapica;

8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;

9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;

10) dimostrazione di casistica clinica.

F) *Medicina nucleare (biennale) comprendente*:

1) elementi di medicina nucleare;

2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego di radioisotopi in medicina nucleare;

3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;

5) radioterapia metabolica;

6) dimostrazione di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuite nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

radiobiologia;

protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicate alla radiologia;

radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (II);

radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

radiodiagnostica (III);

radioterapia e terapia fisica (II);

medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

radioterapia e terapia fisica (III);

medicina nucleare (II).

Art. 680. — 2) *Specializzazione in radiologia diagnostica.* — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni. Gli insegnamenti sono i seguenti:

A) *Matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente*:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

B) *Radiodiagnostica (triennale) comprendente*:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica.

C) *Radiobiologia (annuale) comprendente*:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie.

D) *Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente*:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica, informatica;

radiobiologia;

protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

radiodiagnostica (III).

Art. 681. — Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 682. — E' istituita presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 683. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 684. — Possono accedere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo degli iscritti è di venti per ogni anno di corso.

L'ammissione viene stabilita mediante una prova scritta.

Art. 685. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I);

patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;

patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;

semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

microbiologia;

epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II);

clinica della tubercolosi (biennale) (I);

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I);

fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

broncologia;

radiologia dell'apparato respiratorio;

profilassi della tubercolosi;

igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II);

clinica della tubercolosi (biennale) (II);

chèmioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche, da conferenze.

Art. 686. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze scientifiche, nonchè ai turni di internato.

Art. 687. — Gli allievi hanno l'obbligo di sostenere nel corso dell'anno accademico un colloquio sul programma delle materie di insegnamento del rispettivo anno.

Art. 688. — Alla fine dell'anno accademico l'allievo dovrà sostenere un esame unico su tutte le materie d'insegnamento del corso.

Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.

Art. 689. — Alla fine del terzo anno, oltre agli esami speciali, l'iscritto dovrà sostenere un esame di diploma.

I candidati al diploma dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore o da uno degli insegnanti della scuola.

Art. 690. — Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nel vigente statuto dell'Università degli studi di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 109

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore di iniziative industriali, ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitata-

mente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma sedicesimo che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Ritenuto che, ai fini del contributo da corrispondersi dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione degli incentivi previsti dall'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 1523, debba essere assunto come base un tasso di interesse nella misura del 12,80% per gli istituti speciali meridionali e del 12,70% per tutti gli altri istituti di credito autorizzati;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è così determinato:

per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS), in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso del 12,80% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato;

per tutti gli altri istituti di credito autorizzati, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso del 12,70% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni emesse a partire dalla data in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di determinazione dei nuovi tassi agevolati, ai sensi del testo unico n. 1523 del 1967 e dell'art. 10 della legge 853 del 1971 oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti, a partire da tale data di pubblicazione.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 5) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 2 anni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 263

(10528)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il proprio decreto n. 636399 del 16 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1974, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso base da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nelle seguenti misure:

13,80% per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS);

13,70% per gli altri istituti di credito autorizzati;

Ritenuto che a seguito dell'evoluzione del mercato finanziario il tasso da assumere a base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sulle operazioni di mutuo di cui alla ripetuta legge n. 1063, può essere fissato nella misura del 12,80% per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS) e del 12,70% per gli altri istituti di credito autorizzati;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975, si è espresso favorevolmente in merito alle predette nuove misure del tasso base;

Decreta:

Il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura seguente:

12,80% per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS);

12,70% per gli altri istituti di credito autorizzati.

Il predetto tasso base ha decorrenza dalla stessa data in cui saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti di determinazione del nuovo tasso agevolato, ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativi al suindicato settore dell'editoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 262

(10529)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Visti gli articoli 4 e 6 della citata legge che prevedono mutui a favore di imprese editrici o stampatrici nonché delle agenzie di cui al terzo comma del precedente art. 1, per consentire l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa nonchè la estinzione delle passività aziendali;

Visto, in particolare, il quinto comma del predetto art. 4 il quale dispone che il tasso agevolato da praticare sui mutui in questione è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e che, per consentire l'applicazione di detto tasso agli istituti di credito è concesso un contributo negli interessi da determinarsi secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, e che detto tasso agevolato è ridotto ad un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società cooperative di giornalisti;

Visto il proprio decreto n. 544045 del 3 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1975, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 267, con il quale è stato stabilito il tasso base sui mutui di cui alla citata legge n. 172 nella seguente misura:

13,80% per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS);

13,70% per gli altri istituti di credito autorizzati;

Ritenuto che, a seguito dell'evoluzione del mercato finanziario, il tasso da assumere a base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sulle operazioni di mutuo di cui alla ripetuta legge n. 172 può essere fissato nella misura del 12,80% per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS) e del 12,70% per gli altri istituti di credito autorizzati, analogamente a quanto stabilito per i finanziamenti di cui alla citata legge n. 623 del 30 luglio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in merito alle predette nuove misure del tasso base;

Decreta:

Il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, è determinato nella misura seguente:

12,80% per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS);

12,70% per gli altri istituti di credito autorizzati.

Il predetto tasso base ha decorrenza dalla stessa data in cui saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti di determinazione del nuovo tasso agevolato, ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativi al suindicato settore dell'editoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 261

(10530)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui al tasso agevolato per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4;

Visto il successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi per l'applicazione del tasso d'interesse agevolato possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 543506 del 24 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 285, con il quale venne fissato nelle misure del 13,70% e del 13%, a seconda della provenienza dei fondi impiegati nelle operazioni, il predetto tasso massimo riconosciuto agli istituti di credito;

Ritenuta la necessità di rideterminare, per l'anno 1975, il tasso massimo d'interesse delle predette operazioni di mutuo effettuate dagli istituti all'uopo autorizzati;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente circa le misure dei tassi appresso indicate;

Decreta:

Il tasso massimo d'interesse delle operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è determinato, a termini dell'art. 14 della stessa legge, per l'anno 1975, nelle seguenti misure:

13,10% per i mutui effettuati con fondi rivenienti dal collocamento di titoli di reddito fisso (istituti di credito fondiario; sezioni opere pubbliche e istituti di credito mobiliare);

12% per i mutui effettuati con fondi non rivenienti dal collocamento di obbligazioni (casse di risparmio).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto concernente la determinazione dei nuovi tassi agevolati.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 259

(10531)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui a favore delle imprese artigiane, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente al credito all'artigianato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI, relative al credito all'artigianato, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 636398 del 16 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1974, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 347, con il quale i tassi massimi da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi sulle operazioni di credito a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane, sono stati determinati nelle misure seguenti:

12 % per le operazioni con durata inferiore a due anni;

12,50 % per le operazioni aventi durata di due anni o più;

Ritenuto che, a seguito della mutata situazione del mercato finanziario, si rende opportuno modificare i predetti tassi base;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alla determinazione del ripetuto tasso base nella misura unica del 12 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è determinato nella misura del 12 per cento.

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni stipulate dagli istituti primari a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto recante la determinazione dei nuovi tassi agevolati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 260

(10532)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti concessi a seguito dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Visto in particolare l'art. 37-*bis* della citata legge n. 241, il quale prevede finanziamenti agevolati a favore, tra l'altro, di imprese industriali e commerciali, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968, al tasso agevolato del 3 %, con il contributo negli interessi da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto il proprio decreto n. 542974 del 15 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1975, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 115, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, ad elevare il predetto tasso agevolato al 4,80 per cento;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 241, in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso appresso indicata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso di interesse agevolato annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 37-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stabilito nella misura del 4,50 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 226

(10533)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, effettuati in relazione ai danni provocati da calamità naturali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive integrazioni, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni del 1966 (Firenze);

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante ulteriori provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (Piemonte);

Visto il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 1970, n. 979, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (Genova);

Visto il decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, numero 288, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpite dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, numero 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 731, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973;

Considerato che le richiamate disposizioni prevedono, in particolare, che le imprese e le altre categorie di beneficiari indicate nel decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni in conseguenza dei diversi eventi calamitosi, sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Considerato che la citata legge n. 7 del 1969 richiama le disposizioni della legge n. 1142 del 1966 (alluvionati di Firenze);

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1975, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 301, con il quale è stato stabilito nella misura del 4,80 % il tasso agevolato per i finanziamenti, ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, concessi alle imprese sinistrate, ai sensi delle leggi sopra richiamate;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuto che a seguito della mutata situazione economica occorre rideterminare il predetto tasso agevolato, tenute presenti le esigenze del settore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso appresso indicata;

Decreta:

Il tasso agevolato annuo d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa da praticare sui finanziamenti, ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, effettuati ai sensi delle disposizioni legislative indicate nelle premesse è determinato nella misura del 4,50 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 227

(10534)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative turistico-alberghiere, di cui agli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge numero 614, il quale, nel prevedere finanziamenti agevolati alle iniziative turistico-alberghiere, nelle zone depresse del centro-nord, dispone, al quarto comma, che il tasso di interesse è stabilito sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui all'art. 1 della stessa legge n. 614, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto l'art. 12 della ripetuta legge n. 614, il quale estende i finanziamenti agevolati previsti dal richiamato art. 6 alle iniziative turistiche realizzate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno successivo, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 286, con il quale il tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio, sui finanziamenti previsti dagli articoli 6 e 12 della ripetuta legge n. 614 è stato determinato nella misura del 3,15 % annuo posticipato;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuto che a seguito della attuale situazione economica occorre rideterminare il predetto tasso agevolato, tenute presenti le esigenze del predetto settore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, per i finanziamenti previsti dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è determinato nella misura del 3 % annuo posticipato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 228

(10535)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative turistiche ed alberghiere, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui al tasso del 4% e del 3% annuo, comprensivo di ogni onere e spesa, per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4;

Visto il proprio decreto n. 543508 del 24 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 306, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, alla modifica dei predetti tassi agevolati di interesse, i quali risultano attualmente fissati nelle misure, rispettivamente, del 4,25% e del 3,15 per cento;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure del tasso appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è stabilito come segue:

4% per i casi già regolati al tasso del 4%, in base al citato art. 3;

3% per i casi già regolati al tasso del 3%, in base al medesimo art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 229

(10536)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente al credito all'artigianato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni e integrazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione-credito all'artigianato;

Vista la legge 24 dicembre 1974, n. 713, recante stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione;

Visto in particolare l'art. 9 della citata legge n. 713 il quale dispone, tra l'altro, che i tassi agevolati per i finanziamenti alle imprese artigiane sono stabiliti nelle misure seguenti:

4% per i territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

5% per le zone depresse del centro-nord, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614;

6% per le rimanenti zone;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis*, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure del tasso agevolato appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso d'interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

3,50% per le zone depresse del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

4,50% per le zone depresse del centro-nord, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614;

5,50% per le rimanenti zone.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 230

(10537)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, per il finanziamento a medio termine al commercio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, per il finanziamento a medio termine al commercio;

Visto in particolare l'art. 5 della suddetta legge numero 1016 relativo alla concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali, per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, ad un tasso di interesse, comprensivo di ogni onere e spesa, del 3% per i programmi da realizzare nei territori di

cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e del 5% per i programmi da realizzare nei restanti territori;

Visto l'art. 33 della legge 2 dicembre 1972, n. 734, il quale prevede che ai finanziamenti effettuati ai sensi della predetta legge n. 1016 a favore di medie e piccole imprese commerciali localizzate nei comuni di Ancona e Falconara Marittima si applica il tasso agevolato del 4 per cento;

Visti i propri decreti n. 636598 del 17 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 62, n. 543257 del 9 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 194, con i quali si è provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, alla modifica dei predetti tassi agevolati d'interesse, i quali risultano attualmente fissati nelle misure seguenti:

a) 4,50% per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Mezzogiorno);

b) 6,05% per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, di cui all'art. 33 della legge 2 dicembre 1972, numero 734;

c) 7,50% per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*);

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino alla entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, e all'altra legge innanzi citata, in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure del tasso agevolato appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso d'interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

a) 3,50% per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

b) 5,10% per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, di cui all'art. 33 della legge 2 dicembre 1972, numero 734;

c) 6,50% per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 231

(10538)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti effettuati a favore delle medie e piccole industrie meridionali, ai sensi delle leggi 1° febbraio 1965, n. 60 e 10 dicembre 1969, n. 970, in materia di finanziamento alle piccole e medie industrie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 1° febbraio 1965, n. 60, recante costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, la quale, nel prevedere la soppressione dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, ha disposto, all'art. 2, che le somme conferite a detti fondi ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, numero 102 e 29 giugno 1960, n. 657, sono assegnate allo ISVEIMER, all'IRFIS e al CIS per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie;

Visto il proprio decreto n. 542043 del 21 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 276, con il quale il tasso agevolato da applicare sui finanziamenti predetti è stato fissato nella misura del 5 per cento;

Visto il decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effet-

tuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che a seguito della mutata situazione economica, occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui alle leggi n. 60, n. 48, n. 102 e n. 657;

Ritenuto che le leggi n. 60 del 1965, n. 48 del 1957, n. 102 del 1958 e n. 657 del 1960, operano negli stessi territori meridionali nei quali si applicano le provvidenze previste dalla legge n. 853 sopra citata, di guisa che, onde evitare disparità di trattamento fra imprese localizzate nelle medesime zone, si rende opportuno adeguare il tasso d'interesse previsto per i finanziamenti di cui alle leggi n. 60, n. 48, n. 102 e n. 657 alla misura attualmente stabilita per le operazioni di cui alla legge n. 853 determinandolo nella misura del 4,35 per cento;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso appresso indicata;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2 della legge 1° febbraio 1965, n. 60, il tasso annuo d'interesse da applicare alle operazioni di credito di cui al primo comma dello stesso art. 8 è fissato nella misura del 4,35 per cento, salvo le agevolazioni di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni.

Il predetto tasso si applica anche alle operazioni di credito effettuate dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS a favore delle piccole e medie industrie meridionali con le somme di cui alle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, già conferite ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, soppressi con la legge 10 dicembre 1969, n. 970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 232

(10539)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali meridionali, ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto in particolare l'art. 10 della cennata legge numero 853, che, al tredicesimo comma, prevede che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che il tasso d'interesse praticato alle piccole e medie industrie sia inferiore di un terzo a quello praticato alle altre industrie;

Visto il proprio decreto n. 636592 del 17 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 61, con il quale è stato determinato il tasso annuo di interesse, per i finanziamenti alle imprese industriali di cui al citato art. 10 della legge n. 853, nelle seguenti misure:

per i finanziamenti alle imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire ed alle imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire: 5 per cento;

per i finanziamenti alle altre industrie che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire: 7,50 per cento;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuto che a seguito della mutata situazione economica occorre rideterminare i predetti tassi agevolati del 5% e del 7,50%, nella misura, rispettivamente del 4,35% e del 6,50%, tenute presenti le esigenze delle industrie meridionali;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure del tasso agevolato appresso indicate;

Decreta:

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, per i finanziamenti alle imprese industriali di cui all'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è così determinato:

4,35 % per i finanziamenti alle imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire ed alle imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire;

6,50 % per i finanziamenti alle altre industrie che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 233

(10540)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali da realizzare nelle aree depresse del centro-nord, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 614, il quale, nel recare finanziamenti agevolati per le iniziative industriali, prevede che il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui all'art. 1 della stessa legge n. 614, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto delle caratteristiche e dell'intensità della depressione, e non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 636593 del 17 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 60, con il quale il tasso agevolato da applicare sui finanziamenti predetti è stato fissato nella misura del 5 per cento;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Considerato che a seguito della mutata situazione economica occorre rideterminare il predetto tasso agevolato tenute presenti le esigenze delle industrie localizzate nelle zone depresse del centro-nord;

Considerato che il tasso agevolato sui finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie meridionali, beneficiarie delle provvidenze di cui all'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523 e dall'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è stato fissato nella misura del 4,35 % e che tale tasso può essere applicato anche ai mutui di cui al citato art. 5 della legge n. 614;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Il tasso agevolato annuo di interesse sui finanziamenti per le iniziative industriali di cui all'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è fissato nella misura del 4,35 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 234

(10541)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Visti gli articoli 4 e 6 della citata legge che prevedono mutui a favore di imprese editrici o stampatrici nonché delle agenzie di cui al terzo comma del precedente art. 1, per consentire l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa nonché l'estinzione delle passività aziendali;

Visto, in particolare, il quinto comma del predetto art. 4 il quale dispone che il tasso agevolato da praticare sui mutui in questione è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e che detto tasso agevolato è ridotto ad un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani costituiti in forma di società cooperative di giornalisti;

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto successivo, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 267, con il quale venne determinato, all'art. 1, il tasso agevolato d'interesse da applicare ai mutui predetti, nella misura del 7,60 %, ridotto al 2,55 % in favore delle imprese editrici di giornali costituite in forma di società cooperative di giornalisti;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Considerato che a seguito della mutata situazione economica occorre rideterminare il predetto tasso agevolato, tenute presenti le esigenze del predetto settore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure dei tassi agevolati appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui mutui previsti dallo stesso articolo e dal successivo art. 6 a favore delle imprese editrici o stampatrici nonché delle agenzie di cui al terzo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 172, è stabilito nella misura del 6,60 per cento.

Il tasso predetto è ridotto al 2,20 % a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società cooperative di giornalisti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 235

(10542)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'editoria giornalistica, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1063.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge n. 1063, il quale ha determinato nella misura del 5 % annuo il tasso a carico delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, beneficiarie dei finanziamenti previsti dalla legge medesima;

Visto il proprio decreto n. 636596 del 17 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 57, con il quale venne fissato, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, nella misura del 7,60 % il predetto tasso agevolato;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente circa la nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è stabilito nella misura del 6,60 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 236

(10543)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 464 e 7 giugno 1975, n. 230, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 230, recante il rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto in particolare l'art. 3 della citata legge n. 230 del 1975, il quale prevede che il tasso d'interesse sui finanziamenti previsti dalla legge stessa è stabilito nella misura del 7 % annuo, comprensivo di ogni onere e spesa e che tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui d'interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui alle citate leggi n. 464 e n. 230, in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975, si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 464 e 7 giugno 1975, n. 230, è stabilito nella misura del 6 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianto
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 237

(10544)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione dei tassi annui d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visto in particolare l'art. 1, secondo comma, della suddetta legge n. 184, il quale prevede che i tassi annui di interesse e la durata massima dei finanziamenti di cui all'art. 3 della stessa legge sono stabiliti, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Viste le direttive emanate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella riunione del 17 giugno 1971, le quali, al n. 10, prevedono che il Ministro per il tesoro stabilirà i tassi d'interesse da applicare ai suddetti finanziamenti in misura differenziata per il Mezzogiorno, le aree depresse centro-nord e gli altri territori del Paese, mentre, per quanto concerne la durata, fisserà soltanto i limiti massimi, anch'essi differenziati territorialmente nel modo anzidetto, lasciando all'I.M.I. la responsabilità di stabilire la durata stessa caso per caso in funzione delle esigenze connesse al programma di ristrutturazione da attuare;

Visto il proprio decreto n. 625527/39 PG, del 24 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1975, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 38, con il quale sono stati stabiliti i tassi d'interesse da applicare ai suddetti finanziamenti nelle misure, rispettivamente, del 4, 5, 6, 10 e 7,60 per cento;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui d'interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale, nella riunione del 30 ottobre 1975, si è espresso favorevolmente circa la nuova misura dei tassi agevolati appresso indicati;

Decreta:

I tassi annui d'interesse da applicarsi ai finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184, stabiliti dal decreto ministeriale n. 625527/39 PG del 24 febbraio 1975, sono modificati come segue:

a) 3,55 % (tre e cinquantacinque per cento) per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori dell'Italia meridionale, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni;

b) 5,10 % (cinque e dieci per cento) per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, determinate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni;

c) 6,60 % (sei e sessanta per cento) per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 247

(10548)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sul finanziamenti a favore dell'industria e dell'artigianato tessili, ai sensi della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 228, recante rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto in particolare l'art. 3 della citata legge n. 228 del 1975, il quale prevede che il tasso d'interesse sui finanziamenti previsti dalla legge stessa è stabilito nella misura del 7 % annuo, comprensivo di ogni onere e spesa e che tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui d'interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 7 giugno 1975, n. 228, in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975, si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 7 giugno 1975, n. 228, è stabilito nella misura del 6 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 238

(10545)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, recante incentivi a favore delle medesime e dell'artigianato.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 1 della suddetta legge n. 623, relativo alla concessione di finanziamenti agevolati a favore di medie e piccole imprese per la costruzione di nuovi impianti industriali, nonchè per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali esistenti, ad un tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non superiore al 3 % per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore al 5 % per le iniziative da realizzare nei restanti territori;

Visto l'art. 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, il quale prevede che ai finanziamenti contemplati dalla citata legge 30 luglio 1959, n. 623, effettuati nei territori indicati nell'art. 1 della stessa legge n. 1427, si applica l'interesse nella misura del 4 per cento;

Visto l'art. 33 della legge 2 dicembre 1972, n. 734, il quale prevede che ai finanziamenti effettuati ai sensi della ripetuta legge n. 623 a favore di medie e piccole iniziative industriali localizzate nei comuni di Ancona e Falconara Marittima si applica il tasso agevolato del 4 per cento;

Visto l'art. 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, il quale dispone che le aziende industriali localizzate nell'area industriale di Venezia possono ottenere i finanziamenti di cui alla medesima legge n. 623 al tasso di interesse del 4 per cento;

Visti i propri decreti n. 636594 del 17 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 59 e n. 543257 del 9 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 194, con i quali si è provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, alla modifica dei predetti tassi agevolati d'interesse, i quali risultano attualmente fissati nelle misure seguenti:

a) 4,55 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

b) 6,05 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori dei comuni di Ancona e Falconara Marittima, ai sensi dell'art. 33 della legge 2 dicembre 1972, n. 734;

c) 6,10 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori del Polesine, di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427;

d) 7,60 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori diversi da quelli indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*);

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni, e alle altre leggi innanzi citate in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure del tasso agevolato appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso d'interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

a) 3,55 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) 5,10 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori del Polesine di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427; nei comuni di Ancona e Falconara Marittima di cui all'art. 33 della legge 2 dicembre 1972, n. 734; nell'area industriale di Venezia di cui all'art. 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171;

c) 6,60 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 239

(10546)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione dei tassi annui d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visto, in particolare, l'art. 5 della suddetta legge n. 184, il quale stabilisce che l'EFIM, l'IMI e l'IRI sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni che, al fine di concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi, in base alle direttive del CIPE, sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate;

Visto che, tra le forme di intervento della società finanziaria di cui sopra, è prevista, al n. 3, primo comma, dell'art. 5 suddetto, la concessione di finanziamenti anche a tassi agevolati, a favore di società industriali al cui capitale sociale essa partecipa, ovvero che essa ha costituito o concorso a costituire, ai sensi rispettivamente dei numeri 1 e 2 del medesimo articolo;

Viste le direttive emanate dal CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, nella sua riunione del 17 giugno 1971, le quali, al n. 16, prevedono che, per i finanziamenti previsti dal citato art. 5, primo comma, n. 3, della suddetta legge n. 184, saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro i tassi di

interesse e i limiti massimi di durata entrambi differenziati per aree territoriali, analoghi a quelli fissati, in base alla direttiva n. 10, per i finanziamenti previsti dall'art. 3 della citata legge;

Visto il proprio decreto n. 625528/39, del 24 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1975, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 37, con il quale i tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti di cui all'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, sono stati stabiliti come segue:

a) 4,55 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori dell'Italia meridionale di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni;

b) 6,10 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale determinate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni;

c) 7,60 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*);

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui all'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale, nella riunione del 30 ottobre 1975, si è espresso favorevolmente circa la nuova misura dei tassi agevolati appresso indicati;

Decreta:

I tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti di cui all'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, stabiliti dal decreto ministeriale n. 62528/39, del 24 febbraio 1975, sono modificati come segue:

a) 3,55 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori dell'Italia meridionale di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni;

b) 5,10 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nelle aree depresse dell'Italia settentrionale e centrale determinate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni;

c) 6,60 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 244

(10547)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione dei tassi annui d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 14 luglio 1969, n. 471, concernente finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Vista la legge 14 luglio 1969, n. 471, concernente finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata;

Vista la delibera del 13 novembre 1974, con la quale il Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della citata legge n. 471 ha determinato nelle seguenti misure i tassi di interesse da applicare alle operazioni da effettuarsi a valere sui fondi previsti dalla legge medesima:

a) 5,50 %, quando i mutuatari siano enti od aziende che operino senza fine di lucro o che abbiano come fine prevalente della loro attività istituzionale la ricerca scientifica e tecnologica e, nel caso di aziende industriali, quando esse siano situate nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche;

b) 7,50 % annuo in tutti gli altri casi;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla citata legge 14 luglio 1969, n. 471, in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale, nella riunione del 30 ottobre 1975, si è espresso favorevolmente circa la nuova misura del tasso agevolato appresso indicato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dall'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, i tassi di interesse agevolati annui da praticare sui finanziamenti di cui alle legge 14 luglio 1969, n. 471, sono stabiliti come segue:

a) 4 %, quando i mutuatari siano enti o aziende che operino senza fine di lucro o che abbiano come fine prevalente della loro attività istituzionale la ricerca scientifica e tecnologica e, nel caso di aziende industriali, quando esse siano situate nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche;

b) 6 % annuo in tutti gli altri casi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la ricerca scientifica
PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 248

(10549)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso annuo d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, concernente la costituzione di un « Fondo di rotazione per la ricerca applicata » da destinare, tra l'altro, per la concessione di crediti agevolati a imprese industriali o loro consorzi per l'esecuzione di progetti di ricerca.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, che prevede agli articoli 4, 5 e 6, la costituzione di un « Fondo di rotazione per la ricerca applicata », da destinare, tra l'altro, per la concessione di crediti agevolati a imprese industriali o loro consorzi per l'esecuzione di progetti di ricerca;

Vista la delibera del 13 dicembre 1974, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica, CIPE ha fissato nella misura del 4,50 % annuo il tasso annuo di interesse sui finanziamenti in favore delle attività di ricerca applicata, di cui all'art. 4 della citata legge n. 1089;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso di interesse da applicare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della citata legge n. 1089 in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente circa la nuova misura del tasso agevolato appresso indicato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso d'interesse agevolato annuo, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, è determinato nella misura del 3 % annuo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la ricerca scientifica
PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 246

(10550)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione dei tassi annui d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 18 dicembre 1961, numero 1470, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti interventi a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie;

Visto il decreto interministeriale n. 533093 dell'11 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 168, con il quale sono stati, tra l'altro, determinati i tassi di interesse da applicare sui finanziamenti in parola nelle misure del 3,60 % per le imprese localizzate nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e del 6 % per le imprese localizzate nel centro-nord;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente circa la nuova misura dei tassi agevolati appresso indicati;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, i tassi di interesse agevolato annuo da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti come segue:

3 % per le imprese localizzate nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno;

6 % per le imprese localizzate nel centro-nord.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 245

(10551)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso d'interesse agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, in particolare, la legge 30 maggio 1970, n. 379, la quale all'art. 3, prevede che per i finanziamenti concessi ai sensi della suddetta legge 9 gennaio 1962, n. 1, il tasso agevolato da porre a carico delle imprese finanziate sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visti i precedenti decreti interministeriali, con i quali sono stati determinati i tassi agevolati di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge sopraindicata, per gli anni dal 1970 al 1974;

Visti, in particolare, i decreti interministeriali numero 624146/73-P.G./6 del 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975; registro n. 22, foglio n. 52 e n. 532876/73-P.G./6 in data 24 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1975, registro n. 25, foglio n. 290, con i quali detto tasso è stato fissato nella misura del 7,25 per cento;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso di interesse da applicare a finanziamenti di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente circa la nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Il tasso di interesse agevolato da porre a carico delle imprese finanziate per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato nella misura del 6,45 % per il periodo residuo dell'anno in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 240

(10552)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso massimo d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge medesima vengono fissati annualmente;

Visti i precedenti decreti interministeriali con i quali sono stati determinati i tassi massimi da applicarsi, per gli anni dal 1962 al 1974, ai finanziamenti previsti dalla legge sopra indicata;

Visti, in particolare, i decreti interministeriali numero 531661/73-P.G./6 del 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 53 e n. 532876/73-P.G./6 in data 24 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1975, registro n. 25, foglio n. 290, con i quali detto tasso è stato fissato nella misura del 13,50 per cento;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuto che, in relazione alla mutata situazione economica, occorre procedere alla rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente circa la nuova misura del tasso massimo appresso indicata;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato nella misura del 12,70 % per il periodo residuo dell'anno in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 264

(10553)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso d'interesse agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dagli articoli 4 e 5-bis, rispettivamente sub articoli 6 e 7, della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 625066/5-A del 18 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1975, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 114, con il quale il tasso agevolato annuo di interesse da porre a carico dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è stato fissato nella misura del 4,35 per cento;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente circa la nuova misura del tasso agevolato appresso indicato;

Decreta:

Il tasso agevolato annuo di interesse da porre a carico dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è fissato nella misura del 4 % in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 241

(10554)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso d'interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dagli articoli 4 e 5-bis rispettivamente sub articoli 6 e 7, della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 625065/5-A del 14 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1975, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 113, con il quale il tasso base di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento a favore dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è stato determinato nella misura massima del 13 % annuo;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuto che, in relazione alla mutata situazione economica, occorre procedere alla rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti di cui alla sopracitata legge;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente circa la nuova misura del tasso massimo appresso indicata;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento a favore dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è determinata nella misura massima del 13,10 % annuo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 265

(10555)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso d'interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 625006/5-A in data 14 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 229, con il quale il tasso massimo da applicare alle operazioni di finanziamento a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione è stato fissato nella misura del 13 % in ragione d'anno;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuto che, in relazione alla mutata situazione economica, occorre procedere alla rideterminazione del tasso massimo da applicare alle operazioni in parola;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente circa la nuova misura del tasso massimo appresso indicata;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione è determinato nella misura del 12,70 % in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 242

(10556)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.
Determinazione del tasso d'interesse agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 625007/5-A in data 18 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 228, con il quale il tasso agevolato annuo da porre a carico delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione è stato fissato nella misura del 4,35 % in ragione d'anno;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente circa la nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Il tasso di interesse agevolato annuo da porre a carico delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nei nuclei di industrializzazione è fissato nella misura del 4 % in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 243

(10557)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione della misura del saggio totale d'interesse, del concorso nel pagamento degli interessi e dell'onere a carico dei beneficiari sui finanziamenti effettuati ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto l'art. 18 della cennata legge n. 153, il quale dispone che il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accordati dagli istituti di credito agrario di miglioramento alle aziende che attuino un piano di sviluppo debitamente approvato, non può superare il 9 per cento elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi ivi comprese le zone classificate montane per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale;

Visto il medesimo art. 18 il quale stabilisce che il tasso di favore e cioè l'onere a carico del beneficiario, pari alla differenza tra il saggio totale di interesse praticato dagli istituti ed il predetto concorso negli interessi, non può essere inferiore al 3 per cento ed al 2 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno ed agli altri territori depressi ivi comprese le zone classificate montane;

Visto l'art. 19 della ripetuta legge n. 153, il quale stabilisce che il cennato concorso negli interessi è concesso agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie e cioè il saggio totale, come richiamato dal precedente art. 18, in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Ritenuta l'opportunità di determinare la misura del saggio totale, del concorso nel pagamento degli interessi e, quindi, dell'onere a carico dei beneficiari sui finanziamenti effettuati dagli istituti di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge n. 153;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale si è espresso in merito con lettera in data 28 ottobre 1975, n. 36520, allegata in copia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è pronunciato in materia;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, il tasso di interesse, comprensivo delle aliquote accessorie, da praticare dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento per le operazioni di finanziamento previste dai citati articoli è determinato per il corrente anno 1975 nella misura del 13,40 per cento.

Il concorso nel pagamento degli interessi per i suddetti finanziamenti è stabilito nella misura del 9 per cento, elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Il tasso di favore e quindi l'onere a carico del beneficiario è fissato nella misura del 4,40 per cento, riducibile al 2,40 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 266

(10558)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per il periodo residuo dell'anno 1975, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agra-

rio di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto interministeriale del 25 febbraio 1975, n. 521609/58-G, registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1975, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 85, con il quale è stata fissata la misura massima dei cennati tassi di interesse per l'anno 1975;

Considerata la necessità di provvedere alla rideterminazione della misura massima dei tassi di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è pronunciato favorevolmente in merito alla nuova misura massima complessiva dei tassi di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento appresso indicata;

Decreta:

La misura massima complessiva dei tassi di interesse, al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle, da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è così determinata per il periodo residuo dell'anno in corso, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto:

a) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: misura massima complessiva del 13,40% per tutto il territorio nazionale;

b) per i prestiti di esercizio: misura massima complessiva del 12% per tutto il territorio nazionale.

Per le operazioni creditizie di cui al punto *a*), il tasso come sopra fissato si applica, con inizio dall'ammortamento, alle operazioni perfezionate con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto con la stipula del contratto definitivo, ferme restando, per il periodo di preammortamento dei mutui, le misure dei tassi determinate per il periodo cui si riferisce la stipula del contratto condizionato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 267

(10559)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati annui di interesse da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, recante provvedimenti urgenti per il credito all'agricoltura, il quale stabilisce che, a decorrere dal 26 febbraio 1975, le misure dei tassi agevolati di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico negli interessi, sono così determinate:

a) per i prestiti di esercizio: 7 % riducibile al 5 % per le aziende agricole situate nei territori del Mezzogiorno ed in quelli dichiarati montani;

b) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: 5 % riducibile al 3,50 % per le aziende agricole situate nei territori del Mezzogiorno ed in quelli dichiarati montani;

c) per i mutui destinati all'acquisto di proprietà diretto-coltivatrice: 3 per cento;

Visto l'art. 2-*bis*, primo comma, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge con modifiche del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui d'interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici da applicare sui finanziamenti anche se effettuati con fondi statali sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del medesimo art. 2-*bis* si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 377;

Considerato, quindi, che occorre provvedere, in attuazione della normativa prevista dall'art. 2-*bis* della ripetuta legge n. 493 alla determinazione dei tassi agevolati annui d'interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistiti dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi anche in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è pronunciato favorevolmente in merito alle nuove misure dei tassi agevolati appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, i tassi agevolati annui d'interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi sono così determinati:

a) prestiti di esercizio: 5,50 % riducibile al 3,50 % per le aziende agricole situate nei territori del Mezzogiorno e in quelli dichiarati montani;

b) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: 5 % riducibile al 3,50 % per le aziende agricole situate nei territori del Mezzogiorno ed in quelli dichiarati montani;

c) per i mutui destinati all'acquisto della proprietà diretto-coltivatrice: 3 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 253

(10560)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati annui di interesse da praticare sui finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Visti gli articoli 5 e 7 della citata legge n. 364 con i quali sono stati stabiliti i tassi d'interesse per i prestiti ivi previsti;

Visto il decreto interministeriale n. 521610/58*E* del 25 febbraio 1975 debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale in applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 397, recante norme in materia di credito agevolato, i tassi agevolati di interesse sui prestiti di cui alla cennata legge n. 364 sono stati così determinati per il periodo 1° gennaio-25 febbraio 1975:

a) per i prestiti di cui all'art. 5: 0,75 per cento;

b) per i prestiti di cui all'art. 7: 4,30 % riducibile all'1,40 % per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati ed allo 0,75 % per le cooperative agricole, consorzi ed associazioni di roduttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, numero 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, recante provvedimenti urgenti per il credito all'agricoltura, il quale stabilisce che a decorrere dal 26 febbraio 1975 le misure dei tassi agevolati sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono aumentati di due punti e comunque non potranno superare il 5 per cento, per cui le misure dei tassi sui prestiti in parola risultano così determinate:

a) prestiti di cui all'art. 5: 2,75 per cento;

b) prestiti di cui all'art. 7: 5 % riducibile al 3,40 % per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni compartecipanti singoli od associati, ed al 2,75 % per le cooperative agricole, consorzi ed associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

Visto l'art. 2-*bis*, comma primo, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, che reca la conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;

Considerato, quindi, che occorre provvedere, in attuazione della normativa prevista dall'art. 2-*bis* della ripetuta legge n. 493 alla determinazione dei tassi agevolati d'interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio previste dagli articoli 5 e 7 della cennata legge n. 364, anche in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, i tassi agevolati annui di interesse sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono così determinati:

a) prestiti di cui all'art. 5: 2,75 per cento;

b) prestiti di cui all'art. 7: 3,50 % riducibile al 3 % per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati ed al 2,75 % per le cooperative agricole, consorzi ed associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 251

(10562)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati annui di interesse da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi pubblici di anticipazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, recante provvedimenti urgenti per il credito all'agricoltura, il quale stabilisce che a decorrere dal 26 febbraio 1975 le misure dei tassi agevolati di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con fondi di anticipazione dello Stato, sono così determinate:

a) per i prestiti di esercizio: 5 per cento;

b) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: 3,50 per cento;

c) per i mutui destinati all'acquisto di proprietà diretto-coltivatrice: 3 per cento;

Visto l'art. 2-*bis*, comma primo, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, che reca la conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del medesimo art. 2-*bis*, si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 377;

Considerato, quindi, che occorre provvedere, in attuazione della normativa prevista dall'art. 2-*bis* della ripetuta legge n. 493 alla determinazione dei tassi agevolati annui d'interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi di anticipazione dello Stato, anche in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è pronunciato favorevolmente in merito alle nuove misure del tasso agevolato appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, i tassi agevolati annui di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi di anticipazione pubblici, sono così determinati:

a) per i prestiti di esercizio: 3,50 per cento;

b) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: 3,50 per cento;

c) per i mutui per l'acquisto di proprietà direttocoltivatrice: 3 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 252

(10561)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati annui di interesse da praticare sulle operazioni creditizie previste dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, relativa alla costituzione di un fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla costituzione di un fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge n. 908, il quale prevede la concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e di aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, al tasso di interesse annuo non superiore al 5 %, nonchè per la costruzione di alloggi di tipo popolare al tasso di interesse del 2,50 per cento;

Visto il primo comma dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse, previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del medesimo articolo 2-*bis*, si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 377;

Considerato, quindi, che occorre provvedere, in attuazione della normativa prevista dalla citata legge n. 493, alla determinazione dei tassi agevolati annui di interesse sui finanziamenti di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, anche in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è pronunciato favorevolmente in merito alle misure dei tassi agevolati appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, numero 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, i tassi agevolati annui di interesse da praticare sulle operazioni creditizie previste dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono così determinati:

a) per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attività turistico-alberghiere: 5 per cento;

b) per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste: 2,50 %, escluso qualsiasi altro contributo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 250

(10563)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura del tasso agevolato annuo di interesse da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante « nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia »;

Visto l'art. 28 della citata legge n. 1213 relativo al conferimento, a favore della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, della somma di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250 milioni per i due esercizi finanziari successivi, per la costituzione di un fondo particolare per la concessione di finanziamenti gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno, a film « ispirati » a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che prevede la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori;

Visto l'art. 2-*bis*, primo comma, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del medesimo art. 2-*bis* si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 377;

Considerato, quindi, che occorre provvedere, in attuazione della normativa prevista dalla ripetuta legge n. 493 alla determinazione del tasso agevolato annuo sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, anche in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è pronunciato in merito alla misura del tasso agevolato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 1975, numero 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il tasso agevolato annuo di interesse da

praticare sui finanziamenti di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è determinato nella misura del 3 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 249

(10564)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, e, in particolare, l'art. 4 il quale prevede che i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie, in misura superiore al 5,50 %, compreso il rimborso del capitale, disponendo la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dal mutuatario e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto n. 509034/32-F-240-9 del 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1975, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 385, con cui è stato stabilito, nella misura del 14 % annuo, oltre il rimborso del capitale, il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 4 del decreto-legge n. 552, relativamente al semestre 1° luglio-31 dicembre 1975, facendo riserva di modificarlo in relazione alle variazioni del mercato finanziario;

Ritenuto che occorre rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto ministeriale del 30 giugno 1975, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario, nonchè stabilire il costo effettivo delle dette operazioni di mutuo per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1976;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975;

Decreta:

Art. 1.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, stabilito con il decreto ministeriale n. 509034/32-F-240-9 del 30 giugno 1975, meglio specificato nelle premesse, è ridotto dal 14 % annuo al 13,10 % annuo, oltre il rimborso del capitale, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è stabilito nella misura del 13,10 % annuo, oltre il rimborso del capitale, per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1976.

Tale costo potrà essere modificato in relazione alle variazioni del mercato finanziario.

Art. 3.

Il costo effettivo di cui ai precedenti articoli si applica alle operazioni di mutuo perfezionate, con la stipula del relativo contratto definitivo di mutuo, negli stessi periodi per cui il costo effettivo medesimo è stato stabilito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 271

(10565)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

a) il primo comma, a norma del quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti da privati, da cooperative e da enti pubblici che ottengano, ai sensi della legge n. 865 stessa, la concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

b) il secondo comma, sostituito, da ultimo, dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il quale dispone che il contributo di cui al primo comma dell'articolo stesso è concesso nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonchè per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari all'1,50 per cento semestrale oltre il rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui

statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, e nella misura del 4 % annuo, pari al 2 % semestrale, se cooperative a proprietà divisa o prive dei requisiti statutari predetti o se privati;

c) l'ottavo comma, il quale prevede che per la determinazione e l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del richiamato decreto-legge n. 1022, come risulta modificato dall'art. 8 del ripetuto decreto-legge n. 376, con il quale si stabilisce che il contributo, ivi cennato, viene corrisposto in misura pari alla differenza tra l'onere assunto dai mutuatari e l'effettivo costo dell'operazione di mutuo da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il precedente decreto n. 509032/32-F-239-5 del 24 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1975, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 356, con il quale è stato stabilito il costo effettivo delle operazioni di mutuo di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativamente al semestre 6 aprile-5 ottobre 1975;

Ritenuto che occorra stabilire il costo delle suddette operazioni di mutuo, a partire dal 6 ottobre 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella seduta del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in merito al costo effettivo appresso determinato;

Decreta:

Art. 1.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato, da ultimo, dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è stabilito nella misura del 13,10 % annuo, a partire dal 6 ottobre 1975.

Art. 2.

Il costo effettivo di cui al precedente articolo si applica alle operazioni di mutuo perfezionate, con la stipula del relativo contratto definitivo, a partire dal 6 ottobre 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 270

(10566)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto l'art. 15 del citato decreto-legge n. 31, il quale prevede che i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie, in misura superiore al 5,50 %, compreso il rimborso del capitale, disponendo la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dal mutuatario e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto n. 509033/32-F-244-6, in data 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1975, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 386, con cui è stato stabilito, nella misura del 14 % annuo oltre il rimborso del capitale, il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 15 del decreto-legge n. 31, relativamente al semestre 15 maggio-14 novembre 1975, facendo riserva di modificarlo in relazione alle variazioni del mercato finanziario;

Ritenuto che occorra, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario, rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto ministeriale del 30 giugno 1975 nonchè far luogo alla determinazione del costo effettivo delle dette operazioni di mutuo per il semestre 15 novembre 1975-14 maggio 1976;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975;

Decreta:

Art. 1.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, stabilito con il decreto ministeriale n. 509033/32-F-244-6 del 30 giugno 1975, meglio specificato nelle premesse, è ridotto dal 14,00 % annuo al 13,10 % annuo, oltre il rimborso del capitale, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è stabilito nella misura del 13,10 % annuo, oltre il rimborso del capitale, per il semestre 15 novembre 1975-14 maggio 1976.

Tale costo potrà essere modificato in relazione alle variazioni del mercato finanziario.

Art. 3.

Il costo effettivo di cui ai precedenti articoli si applica alle operazioni di mutuo perfezionate, con la stipula del relativo contratto definitivo di mutuo, negli stessi periodi per cui il costo effettivo medesimo è stato stabilito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 269

(10567)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 6, come risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il quale stabilisce che per i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 1022 stesso il Ministro per i lavori pubblici corrisponde un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dai mutuatari e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il precedente decreto n. 508608/32-F-153 del 24 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1975, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 18, con cui è stato stabilito, nella misura del 14 % annuo, il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 4 del decreto-legge n. 1022, relativamente al semestre 18 maggio-17 novembre 1975, facendo riserva di modificarlo in relazione alle variazioni del mercato finanziario;

Ritenuto che occorra rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto interministeriale del 24 giugno 1975, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario, nonchè stabilire il costo effettivo delle dette operazioni di mutuo a partire dal 18 novembre 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella seduta del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in merito al costo effettivo appresso determinato;

Decreta:

Art. 1.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilito con il decreto interministeriale numero 508608/32-F-153 del 24 giugno 1975, meglio specificato nelle premesse, è ridotto dal 14,00 % annuo al 13,10 % annuo, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica alle operazioni di mutuo perfezionate, con la stipula del relativo contratto definitivo, nello stesso periodo per cui il predetto costo è stato rideterminato.

Art. 2.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni resta invariato, nella misura del 13,10% annuo, a partire dal 18 novembre 1975, e si applica alle operazioni di mutuo perfezionate, con la stipula del relativo contratto definitivo, a partire dalla predetta data.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 268

(10568)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare:

a) il primo comma, a norma del quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti da privati, da cooperative e da enti pubblici che ottengano, ai sensi della legge n. 865 stessa, la concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

b) il secondo comma, sostituito, da ultimo, dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il quale dispone che il contributo di cui al primo comma dell'articolo stesso è concesso nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonchè per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 % annuo, pari all'1,50 % semestrale, oltre il rimborso del capitale, se enti pubblici o coope-

rative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, e nella misura del 4 % annuo, pari al 2 % semestrale, se cooperative a proprietà divisa o prive dei requisiti statutari predetti o se privati;

c) l'ottavo comma, il quale prevede che per la determinazione e l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del richiamato decreto-legge n. 1022, come risulta modificato dall'art. 8 del ripetuto decreto-legge n. 376, con il quale si stabilisce che il contributo, ivi cennato, viene corrisposto in misura pari alla differenza tra l'onere assunto dai mutuatari e l'effettivo costo della operazione di mutuo da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493, ed, in particolare, l'art. 2-*bis* il quale dispone che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilendo che detti tassi agevolati annui di interesse si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

Ritenuto che occorra stabilire il tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi per i mutui previsti dal già cennato art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella seduta del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in merito al tasso agevolato appresso determinato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, i mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, graveranno sui mutuatari, conformemente a quanto previsto dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonchè per oneri fiscali e vari e per spese accessorie nella misura del 3% annuo, pari all'1,50% semestrale, oltre il rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo per le case popolari, in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa e del 4% annuo, pari al 2% semestrale, oltre il rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa o prive dei requisiti statutari predetti o se privati, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 256

(10572)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 6, come risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il quale stabilisce che per i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 1022 stesso il Ministro per i lavori pubblici corrisponde un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dai mutuatari e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, l'agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, ed, in particolare, l'art. 2-*bis* aggiunto con la legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilendo che detti tassi agevolati annui di interesse si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

Ritenuto che occorra stabilire il nuovo tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi per i mutui previsti dal già cennato art. 4 del decreto-legge n. 1022, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella seduta del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in merito al tasso agevolato appresso determinato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, graveranno sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie, nella misura del 5,50 % annuo, oltre il rimborso del capitale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 254

(10569)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse dei mutui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 715, recante la costituzione di un « Fondo per l'incremento edilizio » destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione e, in particolare, l'art. 4 il quale stabilisce che i mutui previsti dalla legge stessa non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 4% annuo;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493, e, in particolare, l'art. 2-*bis* il quale dispone che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilendo che detti tassi agevolati annui di interesse si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

Ritenuto che occorra stabilire il tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi per i mutui previsti dalla succitata legge n. 715;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella seduta del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in merito al tasso agevolato appresso determinato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, i mutui previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, graveranno sui mutuatari, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 della stessa legge n. 715, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie in misura non superiore al 4% annuo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 257

(10573)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, numero 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, e, in particolare, l'art. 4 il quale prevede che i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie, in misura superiore al 5,50%, compreso il rimborso del capitale, disponendo la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dal mutuatario e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, l'agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, ed, in particolare, l'art. 2-*bis* aggiunto con la legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493, il quale di-

spone che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, stabilendo che detti tassi agevolati annui d'interesse si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

Ritenuto che occorra stabilire il nuovo tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi per i mutui previsti dal già cennato art. 4 del decreto-legge n. 552, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che nella seduta del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in merito al tasso agevolato appresso determinato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, quale risulta dalla legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493, i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, graveranno sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie, nella misura del 5,50% annuo, compreso il rimborso del capitale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 258

(10571)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto l'art. 15 del citato decreto-legge n. 31, il quale prevede che i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie, in misura superiore al 5,50%, compreso il rimborso del capitale, disponendo la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dal mutuatario e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, l'agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, ed, in particolare, l'art. 2-*bis* aggiunto con la legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, stabilendo che detti tassi agevolati annui di interesse si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

Ritenuto che occorra stabilire il nuovo tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi per i mutui previsti dal già cennato art. 15 del decreto-legge n. 31, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che nella seduta del 30 ottobre 1975 si è espresso favorevolmente in merito al tasso agevolato appresso determinato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, quale risulta dalla legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493, i mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, graveranno sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie, nella misura del 5,50% annuo, compreso il rimborso del capitale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 255

(10570)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1975.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 3089 del 9 ottobre 1970, con cui l'amministrazione provinciale di Cagliari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della « Via IV Novembre » in comune di Zeddiani dell'estesa di km 0+206 e la declassificazione a comunale della traversa interna « Zeddiani-Baratili S. Pietro » dell'estesa di km 0+293;

Visto il voto n. 206 del 13 maggio 1975 con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che può, pertanto, essere classificata provinciale la strada comunale di « Via IV Novembre » a termini dell'art. 5 della legge n. 126 e declassificata a comunale la suddetta traversa interna a termini dell'art. 12 della stessa legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

1) la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 0+206 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale;

2) la traversa interna di cui sopra, dell'estesa di km 0+293 cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificata comunale, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Zeddiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(10621)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1975.
Sostituzione di un membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 2/110429 del 22 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1970, registro n. 7 Finanze, foglio n. 531, col quale il dott. Salvatore Giordano fu nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la nota della Ragioneria generale dello Stato n. 107378 del 21 ottobre 1975, con la quale è stato comunicato che il suindicato dott. Salvatore Giordano è stato collocato a riposo e che in sostituzione del predetto è stato designato per l'incarico di cui sopra il dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato dott. Renato Biffi;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina del rappresentante della Ragioneria generale dello Stato in seno al suddetto comitato;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Renato Biffi è nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali; in sostituzione del dott. Salvatore Giordano.

Roma, addì 17 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(10506)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1975.
Iscrizione al registro nazionale dei cloni forestali di alcuni cloni di pioppo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea dell'11 luglio 1966, n. 125;

Considerato che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 71/161/CEE;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, la quale all'art. 21 istituisce il registro nazionale dei cloni forestali ed allo art. 23 stabilisce che nel suddetto registro nazionale debbano essere iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che il comitato tecnico della commissione nazionale per il pioppo, nelle sedute dell'11 giugno 1971, del 13 settembre 1971 e del 12 gennaio 1973, ha richiesto alla stessa commissione nazionale l'iscrizione del sopradetto registro nazionale dei seguenti cloni di pioppo:

I-214; I-262; I-154; I-45/51; I-455; I-Harvard (già I-63/51); I-Lux (già I-69/55); I-San Martino (già I-72/58); Onda (72/51); Triplo (37/61); BL Costanzo; Boccalari (CB2); Gattoni; Branagesi; Cappa Bigliona; e che la commissione nazionale per il pioppo, nelle sedute del 23 marzo 1972, del 29 gennaio 1974 e del 24 giugno 1975 ha deliberato di iscrivere nel registro dei cloni di pioppo i surriportati cloni;

Considerato che il medesimo art. 23 stabilisce che con il presente decreto devono essere stabilite anche le modalità particolari concernenti il rilascio dei certificati di cui all'art. 11, il cartellino previsto dall'art. 10, nonché la trasmissione del verbale di verifica di cui all'articolo 24, terzo comma della legge 269/1973;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali i seguenti cloni di pioppo:

1) I-214;

2) I-262;

3) I-154;

4) I-45/51;
5) I-455;
6) I-Harvard (già I-63/51);
7) I-Lux (già I-69/55);
8) I-San Martino (già I-72/58);
9) Onda (72/51);
10) Triplo (37/61);
11) BL Costanzo;
12) Boccalari (CB2);
13) Gattoni;
14) Branagesi;
15) Cappa Bigliona.

Art. 2.

Il rilascio del certificato d'identità clonale di cui all'articolo 11 della legge 269/1973 sarà effettuato dai tecnici preposti al servizio di controllo e certificazione designati dalla commissione nazionale per il pioppo; lo schema di tale certificato è riportato negli allegati *A* e *B* al presente decreto.

Art. 3.

Il cartellino previsto dall'art. 10 della citata legge 269/1973 sarà identico a quello previsto per le altre specie forestali dal precedente decreto ministeriale 10 marzo 1975 all'allegato *B*.

Art. 4.

Il verbale di verifica di cui al terzo comma della legge 269/1973 sarà redatto dai tecnici preposti al servizio di controllo e di certificazione in duplice copia, di cui la prima sarà inviata alla commissione nazionale per il pioppo e la seconda alla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione VIII.

Roma, addì 17 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO

Certificato di idoneità clonale n. . . *per l'anno* . . . .

Si certifica che il materiale di propagazione qui descritto, allevato nel vivaio . . . .
sito nel comune di . . . (Prov. . . . . .)
di proprietà e/o gestito . . . .
è stato controllato dal servizio autorizzato e, secondo le constatazioni fatte ed in base ai documenti presentati, corrisponde alle seguenti indicazioni:

1) Natura del materiale: . . . . .
(indicare anche l'età della radice = R, e quella del fusto F)
2) Clone (iscritto nel registro nazionale): . . . .
3) Materiale ottenuto da talee o da barbatelle allevate a . . . .
4) Quantità: pioppelle certificate in primavera: n. .
su una superficie di ha . . . .
5) Altre indicazioni: . . . . . .

Si attesta che le pioppelle sopra indicate appartengono al clone . . . . e che corrispondono alle caratteristiche richieste dalla commissione nazionale per il pioppo.

(data) . . . . .
(timbro e firma del vivaista)

. . . .
(firma e qualifica del tecnico incaricato della verifica)

ALLEGATO *B*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO
(D.P.R. 1° agosto 1969)

Certificato di idoneità alla distribuzione n. . . . . .
per l'anno . . .

Visto il certificato di identificazione clonale n. . . .
rilasciato in data . . . .
al vivaio . . . .
sito nel comune di . . . . . (Prov. . . . .)
di proprietà e/o gestito . . . .

Si certifica che:

sul n. .. di pioppelle, appartenenti al clone . . .
identificate in primavera su una superficie di ha . . . .

n. . pioppelle sono corrispondenti alle caratteristiche richieste dalla commissione nazionale per il pioppo ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269, e pertanto sono state riconosciute idonee alla distribuzione per essere destinate a nuovi impianti.

(data) . . . . .
(timbro e firma del vivaista)

. . . .
(firma e qualifica del tecnico incaricato della verifica)

(10316)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Campania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale n. 23247 in data 28 ottobre 1974, con il quale sono trasferite alla regione Campania le foreste facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato;

Visti i certificati catastali rilasciati dagli uffici tecnici erariali competenti;

Visti i verbali di consegna in data 20 maggio 1975 con i quali sono state consegnate le foreste ricadenti nelle provincie di Napoli e Salerno;

Considerato che per alcune superfici si sono verificate discordanze fra l'elenco allegato al decreto ministeriale n. 23247 citato ed i certificati catastali, per effetto di variazioni conseguenti a rettifiche e revisioni catastali intervenute nelle more di perfezionamento degli atti;

Ritenuto di provvedere alle rettifiche ed agli aggiornamenti previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale n. 23247 in data 28 ottobre 1974, con il quale vengono trasferite alla regione Campania le foreste appartenenti al patrimonio indispensabile dello Stato, è sostituito da quello allegato al presente decreto, salvo ulteriori variazioni in più o in meno accertate in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo, limitatamente alla F.D. Taburno, sarà effettuata alla regione Campania da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto, continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali, ulteriori rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281.

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Cerreta Cognolo	Salerno	Montesano-S. Marcellana	438,23.40	
		Sanza	401,43.51	
		Casalbuono	0,12.24	839,79.15
Vesolo	Salerno	Sanza	780,39.79	780,39.79
Mandria-Cuponi	Salerno	Sala Consilina	957,18.87	957,18.87
Calvello	Salerno	Campagna	86,44.10	86,44.10
Roccarainola	Napoli	Roccarainola	896,15.95	896,15.95
Taburno	Benevento	Montesarchio	0,67.10	
		Airola	3,48.50	
		Tocco Caudio	281,32.60	
		Bucciano	160,63.16	
		Bonea	167,69.70	
Vivaio « Fizzo » (fabbricato e pertinenze - partita n. 2115 N.C.E.U.)		Airola	—	613,81.06
		Totale complessivo		4.173,78.92

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(10444)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1975.

Autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini generali di Roma » a gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda prodotta dalla « Magazzini generali di Roma » S.p.a. in data 26 marzo 1974;

Considerato che la suddetta società risulta proprietaria di una vasta area, comprensiva della superficie destinata a magazzini generali in Roma, via del Commercio, 13;

Considerato altresì che presso i magazzini generali predetti è operante una sezione doganale, dipendente dalla dogana di Roma, giusta quanto risulta dalla tabella *C* allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Magazzini generali di Roma », corrente in Roma, via del Commercio, 13, è autorizzata a gestire, presso i propri impianti ubicati in Roma, via del Commercio, 13, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali, comprensivo degli impianti gestiti in regime di Magazzini Generali.

Art. 2.

Alla sezione doganale « Magazzini generali » dipendente dalla dogana di Roma, saranno attribuite, dalla competente circoscrizione doganale, ai sensi dell'articolo 9, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le relative facoltà per l'espletamento delle operazioni doganali da eseguire presso il centro di cui al predetto articolo.

Per il funzionamento della predetta sezione doganale si osserva la disposizione di cui all'art. 9, ultimo comma, del citato testo unico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(10609)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1975.

Disciplina delle modalità e dei limiti di pagamento a vista degli assegni di c/c postale e introduzione della sigla per il pagamento in tempo reale degli assegni tratti sui conti automatizzati e presentati per la riscossione a vista.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 10 settembre 1973 con cui si stabilisce che assegni fiduciari sono considerati quelli tratti su comuni moduli di assegno e presentati dai beneficiari o ultimi giratari per l'incasso a vista presso gli uffici abilitati, ovvero inviati, eccezionalmente, dai medesimi aventi diritto all'Ufficio dei conti correnti per l'apposizione del visto;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1974 che conferma la validità delle norme di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 10 settembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1974 con il quale sono stati introdotti i nuovi moduli di conto corrente per le procedure automatizzate, fra i quali il modello Ch 16-AUT;

Visto l'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° luglio 1974 che ha esteso ai modelli Ch 16-AUT l'applicazione delle norme di cui all'art. 4 del precedente decreto ministeriale 10 settembre 1973;

Visto l'art. 133 del codice postale e delle telecomunicazioni che prevede il pagamento a vista degli assegni fiduciari presso tutti gli uffici abilitati a tale servizio;

Considerato che il pagamento a vista degli assegni può essere eseguito solo previo accertamento dell'esistenza del credito sul conto traente e che, pertanto, gli uffici abilitati a tale servizio debbono essere collegati con l'ufficio detentore del conto traente stesso;

Ritenuto che, essendo stati collegati, in attuazione del programma di automazione, vari uffici con gli elaborati del Centro nazionale elaborazione dati mediante apparecchiature terminali, si rende ora indispensabile la emanazione della disciplina relativa al pagamento in tempo reale degli assegni tratti sui conti automatizzati;

Visto l'ultimo comma dell'art. 134 del codice postale e delle telecomunicazioni che consente l'emanazione di tale disciplina, limitatamente agli assegni tratti a proprio favore, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione;

Ritenuto che la disciplina di cui al predetto capo IX dell'I.G.S.D., parte IV, deve essere integrata con quella relativa al pagamento in tempo reale degli assegni tratti sui conti automatizzati;

Tenuto conto che, per il pagamento degli assegni fiduciari, è sufficiente la modifica delle istruzioni generali sui servizi a danaro, in quanto l'art. 123 del regolamento generale si limita a stabilire che, per tali assegni, gli uffici abilitati al pagamento a vista debbono procedere all'accertamento della loro regolarità e dell'esistenza del credito sul relativo conto;

Cosiderato che, per assicurare la verifica della regolarità degli assegni tratti sui conti automatizzati, presentati per il pagamento a vista, si rende indispensabile la introduzione di una chiave di controllo per l'individuazione del correntista traente;

Considerato, altresì, che l'introduzione di tale chiave inserita nella memoria dell'elaboratore del Centro nazionale consente di eliminare il riscontro, peraltro puramente formale, della firma di traenza apposta sugli assegni tratti sui conti automatizzati;

Visto che, ai sensi dell'art. 136 del citato regolamento generale, il correntista è tenuto a custodire gli assegni e che egli sopporta tutte le conseguenze dannose di una insufficiente custodia degli stessi;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nell'adunanza n. 1362 del 19 novembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

Uffici abilitati al pagamento a vista degli assegni tratti sui conti non automatizzati

Gli uffici p.t. abilitati al pagamento a vista degli assegni postali, modello Ch 16, non preventivamente vidimati, tratti sui conti non automatizzati sono quelli col-

legati, mediante telescrivente o altro mezzo idoneo, con l'ufficio dei conti correnti detentore del conto sul quale i titoli sono stati tratti.

Art. 2.

Uffici abilitati al pagamento a vista degli assegni tratti sui conti automatizzati

Gli uffici p.t. abilitati al pagamento a vista degli assegni postali, modello Ch 16-AUT, muniti di contromatrice e non preventivamente vidimati, tratti sui conti automatizzati, sono quelli collegati mediante apparecchiature terminali, con il Centro nazionale elaborazione dati, detentore di tutti i conti automatizzati.

Art. 3.

Modalità per il pagamento a vista degli assegni tratti sui conti non automatizzati

Il pagamento a vista degli assegni tratti sui conti non automatizzati è effettuato solo presso gli uffici di cui al precedente art. 1, scelti dal correntista, per ciascuno dei quali il correntista stesso deve rilasciare il fac-simile della firma di traenza.

Il pagamento avviene solo previo accertamento:

a) della regolarità formale dei titoli;

b) della rispondenza grafica della firma di traenza apposta sui titoli con i fac-simili delle stesse in possesso dell'ufficio;

c) dell'avvenuto addebitamento del relativo importo sul conto traente.

Art. 4.

Pagamento in tempo reale degli assegni tratti sui conti automatizzati presentati per la riscossione a vista

Per la riscossione a vista degli assegni tratti su un conto automatizzato, presso tutti gli uffici di cui al precedente art. 2, il titolare del conto stesso deve scegliere e comunicare al competente ufficio dei conti correnti - reparto automatizzato, una sigla di cinque caratteri composta da lettere alfabetiche o da cifre comprese tra il 2 e il 9, ovvero da cinque caratteri alfanumerici, da inserire nella memoria dell'elaboratore del Centro nazionale.

Il correntista, ove lo ritenga opportuno, può sempre chiedere al predetto ufficio la sostituzione della sigla prescelta con altra.

Fermi restando gli accertamenti di cui ai punti *a*) e *c*) del precedente art. 3, il pagamento degli assegni tratti sui conti automatizzati è effettuato a vista previo controllo della rispondenza della sigla apposta dai correntisti sui titoli, di seguito o al disotto della firma di traenza, con quella già memorizzata.

Il controllo della sigla, sostitutivo di quello concernente la rispondenza grafica della firma di traenza, avviene mediante collegamento del terminale con l'elaboratore del Centro nazionale e consente che il pagamento a vista degli assegni tratti sui conti automatizzati sia effettuato in tempo reale.

Nel caso in cui il pagamento non possa essere effettuato per discordanza tra la sigla apposta sul titolo e quella memorizzata, l'assegno può essere riscosso solo dopo l'apposizione del visto da parte del competente ufficio dei conti correnti - reparto automatizzato, che procede alla vidimazione del titolo previo riscontro della firma di traenza con il fac-simile in suo possesso, considerando la sigla come non apposta.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli assegni tratti sui conti automatizzati ed inviati eccezionalmente al competente ufficio dei conti correnti - reparto automatizzato per l'apposizione del visto.

Art. 5.

Limiti di importo degli assegni pagabili a vista

I limiti minimi e massimi per gli assegni pagabili a vista, tratti sui conti automatizzati o non, sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 37, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 10 marzo 1975.

Art. 6.

Pagamento degli assegni di prelevamento

Il pagamento a vista degli assegni non preventivamente vistati dall'ufficio dei conti correnti, tratti dal correntista a proprio favore sui conti automatizzati o non, è effettuato presso gli uffici abilitati al pagamento degli assegni fiduciari con le modalità fissate dal presente decreto e dalle istruzioni generali sui servizi a danaro.

Il titolare di un conto non automatizzato che non abbia provveduto a comunicare all'atto dell'inserimento del conto stesso nelle procedure automatizzate, la sigla di cui al precedente art. 4, può ottenere il pagamento a vista degli assegni di prelevamento tratti a proprio favore solo presso gli uffici indicati nel precedente art. 2 nei quali risulti già depositato il fac-simile della sua firma.

La facoltà prevista dal precedente comma è riconosciuta anche al titolare di un conto automatizzato la cui apertura sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Pagamento degli assegni fiduciari

Il pagamento a vista degli assegni fiduciari tratti sui conti, automatizzati o non, è effettuato con l'osservanza delle modalità fissate dalle istruzioni generali sui servizi a danaro.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 20 dicembre 1975.

Roma, addì 27 novembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

(10610)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho, Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho (Milano), Vigevano (Pavia), Parona di Valpolicella (Verona), Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento (Pordenone) con effetto dal 3 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento limitatamente agli stabilimenti di Rho (Milano), Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento (Pordenone);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho (Milano), Sesto al Reghena e S. Vito al Tagliamento (Pordenone) è prolungata a nove mesi.

Il presente decretto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10611)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho, Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho (Milano), Vigevano (Pavia), Parona di Valpolicella (Verona), Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento (Pordenone) con effetto dal 3 settembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposta dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento limitatamente agli stabilimenti di Rho (Milano), Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento (Pordenone);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho (Milano), Sesto al Reghena e S. Vito al Tagliamento (Pordenone) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decretto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10612)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Al provvedimento CIP n. 31/1975 del 20 novembre 1975, riguardante i prezzi dei prodotti petroliferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 21 novembre 1975, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 8156, punto *E*, comma *b*. 3) fra le parole «della Valle d'Aosta... della Lombardia» inserire «*del Piemonte*»;

pag. 8158, punto *H*, comma *b*, terzo rigo, anzichè «*94.500*» leggasi «*87.150*»;

pag. 8158, punto *M*, primo rigo, anzichè «*trasporto*» leggasi «*travaso*».

(10891)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti addì 11 novembre 1975, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 173, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 giugno 1974 dal sig. Angelo Tomelleri, presidente della regione Veneto, avverso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di Vicenza, in persona del suo presidente *pro-tempore*, per nulla osta forestale concesso alla ditta Hurzeler Walter.

(10376)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1975, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 152, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 giugno 1974 dal signor Angelo Tomelleri, presidente della regione Veneto, avverso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di Vicenza, in persona del suo presidente *pro-tempore*, per nulla osta forestale concesso alla ditta Massignan Eugenio di Vicenza.

(10374)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Croce Camerina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Santa Croce Camerina (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5018/M)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.632.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5020/M)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Lauria (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5021/M)

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Valmozzola (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5022/M)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.253.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato annulla il precedente in data 24 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1975 (pag. 6989).

(5019/M)

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, la provincia di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.235.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5053/M)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1975, la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.716.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5061/M)

Autorizzazione al comune di Bella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Bella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5023/M)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Banzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.161.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5024/M)

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Albano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.292.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5025/M)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Galatro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5026/M)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Terranova di Pollino (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5027/M)

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Rapolla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.492.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5028/M)

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Maschito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.703.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5029/M)

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Maratea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.366.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5030/M)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5031/M)

Autorizzazione al comune di Chiaromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Chiaromonte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.533.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5032/M)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Castelgrande (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.307.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5033/M)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Torricella Sicura (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione di due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5034/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Rocca Santa Maria (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5035/M)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Montorio al Vomano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5036/M)

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Castelli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.478.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5037/M)

Autorizzazione al comune di Bisenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Bisenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.195.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5038/M)

Autorizzazione al comune di Ancarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Ancarano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.002.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5039/M)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Montemesola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.117.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5040/M)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.782.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5041/M)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Staiti (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.747.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5042/M)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Placanica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5043/M)

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Molochio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5044/M)

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Turrivalignani (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5045/M)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Cugnoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.043.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5046/M)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5047/M)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.466.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5048/M)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 409.262.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5049/M)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Grottole (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5050/M)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Grotteria (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 251.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5051/M)

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Civita d'Antino (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.276.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5052/M)

Autorizzazione al comune di Villasor ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Villasor (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.717.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5054/M)

Autorizzazione al comune di Villa San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Villa San Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5055/M)

Autorizzazione al comune di Gonnoscodina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Gonnoscodina (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5056/M)

Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Giove (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5057/M)

Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Castel Giorgio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5058/M)

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Allerona (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.955.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5059/M)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Santa Marina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.302.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5060/M)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Tolfa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5062/M)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Licenza (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.608.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5063/M)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Castel Gandolfo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.127.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5064/M)

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Posta (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 20.191.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5065/M)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Petrella Salto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 46.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5066/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Monteleone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5067/M)

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Longone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.202.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5068/M)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.211.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5069/M)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Piandimeleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.406.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5070/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Isola del Piano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.853.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5071/M)

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Civitella d'Agliano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.371.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5072/M)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Novafeltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5073/M)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Maiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.898.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5074/M)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Apecchio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.199.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5075/M)

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5076/M)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1975 il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.582.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5077/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241. — Data: 13 febbraio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Potenza. — Intestazione: Laguardia Vincenzo, nato a Potenza il 3 gennaio 1934. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 1.445.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10254)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 4 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	681,75	681,75	681,70	681,75	682,05	681,70	681,70	681,75	681,75	681,75
Dollaro canadese	674,30	674,30	674,40	674,30	674,92	674,29	674,40	674,30	674,30	674,30
Franco svizzero	257,75	257,75	257,60	257,75	257,64	257,75	257,58	257,75	257,75	257,75
Corona danese	111,71	111,71	111,70	111,71	111,72	111,70	111,75	111,71	111,71	111,70
Corona norvegese	123,17	123,17	123,20	123,17	123,24	123,15	123,15	123,17	123,17	123,15
Corona svedese	154,89	154,89	155 —	154,89	154,92	154,85	154,90	154,89	154,89	154,85
Fiorino olandese	254,60	254,60	254,80	254,60	254,75	254,57	254,70	254,60	254,60	254,60
Franco belga	17,324	17,324	17,34	17,324	17,32	17,30	17,31	17,324	17,324	17,30
Franco francese	153,41	153,41	153,60	153,41	153,44	153,40	153,40	153,41	153,41	153,40
Lira sterlina	1381,85	1381,85	1382 —	1381,85	1382,48	1381,80	1382 —	1381,85	1381,85	1381,85
Marco germanico	260,80	260,80	260,85	260,80	260,95	260,77	260,90	260,80	260,80	260,80
Scellino austriaco	36,9825	36,9825	37 —	36,9825	36,99	36,75	37 —	36,9825	36,9825	36,75
Escudo portoghese	25,42	25,42	25,45	25,42	25,33	25,40	25,33	25,42	25,42	25,40
Peseta spagnola	11,457	11,457	11,47	11,457	11,46	11,44	11,465	11,457	11,457	11,45
Yen giapponese	2,237	2,237	2,2380	2,237	2,236	2,22	2,2360	2,237	2,237	2,23

Media dei titoli del 4 dicembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,225
» 5 % (Ricostruzione)	96,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,050
» 5 % (Città di Trieste)	93,300
» 5 % (Beni esteri)	92,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	84,525
» 6 % » » 1971-86	84,750
» 6 % » » 1972-87	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,475
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,500
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	681,725
Dollaro canadese	674,35
Franco svizzero	257,665
Corona danese	111,73
Corona norvegese	123,16
Corona svedese	154,895
Fiorino olandese	254,65
Franco belga	17,317
Franco francese	153,405
Lira sterlina	1381,925
Marco germanico	260,85
Scellino austriaco	36,991
Escudo portoghese	25,375
Peseta spagnola	11,461
Yen giapponese	2,236

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi speciali applicabili, dal 13 marzo 1975 al 30 maggio 1975, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 636/75, n. 651/75, n. 689/75, n. 703/75, n. 723/75, n. 737/75, n. 752/75, n. 765/75, n. 854/75, n. 862/75, n. 889/75, n. 906/75, n. 921/75, n. 931/75, n. 957/75, n. 979/75, n. 988/75, n. 1004/75, n. 1025/75, n. 1034/75, n. 1043/75, n. 1058/75, n. 1073/75, n. 1083/75, n. 1099/75, n. 1114/75, n. 1147/75, n. 1169/75, n. 1180/75, n. 1202/75, n. 1267/75, n. 1273/75, n. 1297/75, numero 1326/75, n. 1362/75 e n. 1381/75.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO SPECIALE					
		13-3-1975	14-3-1975	dal 15-3-1975 al 17-3-1975	dal 18-3-1975 al 19-3-1975	20-3-1975	21-3-1975
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	22.710,50	24.853,00	23.996,00	23.996,00	21.425,00	21.425,00
	II. zuccheri greggi (1)	20.568,00	21.425,00	20.568,00	21.425,00	18.425,50	16.283,00
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	22.710,50	24.853,00	23.996,00	23.996,00	21.425,00	21.425,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	20.568,00	21.425,00	20.568,00	21.425,00	18.425,50	16.283,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO SPECIALE					
		dal 22-3-1975 al 24-3-1975	dal 25-3-1975 al 1°-4-1975	2-4-1975	dal 3-4-1975 al 4-4-1975	dal 5-4-1975 al 7-4-1975	dall'8-4-1975 al 9-4-1975
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	19.711,00	19.282,50	17.568,50	17.997,00	17.568,50	17.140,00
	II. zuccheri greggi (1)	14.997,50	15.426,00	15.426,00	15.426,00	14.140,50	14.140,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	19.711,00	19.282,50	17.568,50	17.997,00	17.568,50	17.140,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	14.997,50	15.426,00	15.426,00	15.426,00	14.140,50	14.140,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO SPECIALE					
		10-4-1975	11-4-1975	dal 12-4-1975 al 15-4-1975	16-4-1975	17-4-1975	18-4-1975
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	17.140,00	16.283,00	16.283,00	17.997,00	18.854,00	19.711,00
	II. zuccheri greggi (1)	15.426,00	14.997,50	15.426,00	17.997,00	17.997,00	17.997,00
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	17.140,00	16.283,00	16.283,00	17.997,00	18.854,00	19.711,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	15.426,00	14.997,50	15.426,00	17.997,00	17.997,00	17.997,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO SPECIALE					
		dal 19-4-1975 al 21-4-1975	22-4-1975	23-4-1975	24-4-1975	25-4-1975	dal 26-4-1975 al 28-4-1975
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	19.711,00	19.711,00	19.711,00	17.997,00	17.568,50	17.568,50
	II. zuccheri greggi (1)	17.140,00	18.425,50	19.282,50	17.997,00	17.140,00	15.854,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	19.711,00	19.711,00	19.711,00	17.997,00	17.568,50	17.568,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	17.140,00	18,425,50	19.282,50	17.997,00	17.140,00	15.854,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO SPECIALE					
		29-4-1975	30-4-1975	dal 1°-5-1975 al 5-5-1975	6-5-1975	7-5-1975	dall'8-5-1975 al 16-5-1975
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	14.997,50	14.997,50	15.426,00	14.140,50	11.141,00	10.712,50
	II. zuccheri greggi (1)	12.855,00	11.141,00	10.712,50	9.427,00	6.856,00	6.427,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	14.997,50	14.997,50	15.426,00	14.140,50	11.141,00	10.712,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	12.855,00	11.141,00	10.712,50	9.427,00	6.856,00	6.427,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	PRELIEVO SPECIALE					
		dal 17-5-1975 al 20-5-1975	dal 21-5-1975 al 22-5-1975	23-5-1975	dal 24-5-1975 al 28-5-1975	29-5-1975	30-5-1975
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	10.712,50	7.713,00	7.713,00	6.856,00	6.427,50	6.427,50
	II. zuccheri greggi (1)	5.570,50	5.999,00	5.570,50	5.570,50	4.713,50	3.856,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	10.712,50	7.713,00	7.713,00	6.856,00	6.427,50	6.427,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	5.570,50	5.999,00	5.570,50	5.570,50	4.713,50	3.856,50

(1) Il prelievo relativo allo zucchero greggio è applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo, cioè allo zucchero greggio con rendimento del 92 %.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal rendimento della qualità tipo, il prelievo da riscuotere è calcolato moltiplicando il prelievo relativo allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Detto coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di resa dello zucchero greggio esportato. Il rendimento dello zucchero greggio esportato è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane, conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

(10578)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a venticinque posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, riguardante, tra l'altro, l'ampliamento del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo delle miniere;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per esami, a venticinque posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai cittadini in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire il presente concorso;

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/75 del 14 aprile 1975, concernente il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso della laurea in ingegneria mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovano in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) Via Molise n. 2 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (uff. prot. Direzione generale degli affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 482 del 2 aprile 1968, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato il colloquio, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962,

di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3, punti 5) e 4), sulla elevazione del limite massimo di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimo dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 7, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 9.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 11.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova facoltativa di lingua estera (scritta e colloquio) ed in un colloquio nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Giacimenti minerari:

il giacimento minerario inteso in senso industriale. Classifica dei giacimenti in base alle caratteristiche principali (minerali e materie utili e stato di aggregazione relativa, forma e giacitura dei corpi mineralizzati). Caratteristiche essenziali dei giacimenti in rapporto alle modalità di prospezione, ricerca, esplorazione e coltivazione (forma, volume, tenore medio e te-

nore locale, granulometria, permeabilità e porosità, caratteristiche meccaniche, pressioni, temperature, ossidabilità, ecc.). Caratteristiche dei principali tipi di giacimenti in rapporto alle condizioni di formazione. Giacimenti di origine ignea, esogena e metamorfica. Influenza delle variazioni posteriori (tettonica, diagenesi, metamorfismo) sulle caratteristiche dei giacimenti. Mezzi e metodi di prospezione con particolare riguardo ai metodi geofisici e geochimici. Campionatura e valutazione economica dei giacimenti.

b) Arte mineraria:

Ricerca e coltivazione dei giacimenti di minerali metalliferi e non metalliferi e di prodotti di cava.

Lavorazioni in sotterraneo. Esplosivi. Statica dei vuoti. Armamento. Tracciamento e preparazione. Metodi di coltivazione Scavo di gallerie e pozzi. Ventilazione ed eduzione. Trasporti ed estrazione. Aria compressa; elettrificazione. Lavorazioni a cielo aperto.

Preparazione ed arricchimento dei minerali. Considerazioni economiche. Frantumazione e macinazione. Vagliatura e classificazione. Arricchimento per via fluidogravimetrica, per flottazione, per via magnetica ed elettrostatica. Controllo e previsione dei risultati.

Origine del petrolio e del gas naturale. Condizioni di accumulo dei giacimenti.

Prospezioni geofisiche con vari mezzi e sistemi. Perforazioni esplorative.

Sistema Rotary: potenza e trasmissione, apparecchiature, circolazione, fanghi, condotta di lavoro. Colonne di rivestimento. Chiusura delle acque: cimentazioni. Carotaggi e diagrafie nei pozzi. Accertamento della produttività di formazioni indiziate. Completamento dei pozzi. Sviluppo del campo.

Caratteristiche dei serbatoi naturali di petrolio e di gas. Drenaggio degli idrocarburi dalle rocce serbatoio. Caratteristiche di produzione dei pozzi. Erogazione spontanea e suo controllo. Pompaggio. Recupero secondario. Raccolta, deposito e trasporto degli idrocarburi. Tutela del giacimento. Sicurezza dei lavori estrattivi in sotterraneo e a giorno.

Colloquio:

Il colloquio, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

nozioni di legislazione mineraria;
nozioni di statistica;
nozioni di diritto amministrativo.

Lingua estera a scelta del candidato tra il francese, lo spagnolo, l'inglese e il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Prova facoltativa di lingua estera:

Francese, inglese, spagnolo o tedesco. La lingua prescelta dai candidati, indicata nella domanda di ammissione al concorso, dovrà essere diversa da quella scelta per il colloquio obbligatorio.

a) prova scritta:

la prova consisterà in una traduzione dalla lingua italiana con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico;

b) colloquio:

il colloquio consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 12.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 10 e 11 febbraio 1976, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Le prove facoltative di lingua estera avranno luogo in Roma nei giorni 12 e 13 febbraio 1976, con inizio alle ore 8,30 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Via Molise n. 2, piano I, stanza 31.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle due prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 13.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova obbligatoria saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per la prova scritta facoltativa di lingua estera saranno assegnate ai candidati non più di due ore di tempo.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 15.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, numero 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegneri in prova (par. 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a ingegnere in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1971, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altra amministrazione presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1975
Registro n. 12 Industria, foglio n. 83

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta bollata)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (Ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - (00100) ROMA.

Il sottoscritto . . . nato a . (provincia di . .) il . . . . . e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venticinque posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);
3) di non aver riportato condanne penali (2);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data . .,
5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);
6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);
7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso, perchè . . . . (5);
8) di accettare qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10642)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nuova data della prova scritta del concorso, per esami, a cinquecentoquarantanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova.

La prova scritta del concorso, per esami, a cinquecentoquarantanove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1973 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1973, avrà luogo in Roma nel giorno 12 febbraio 1976, con inizio alle ore 8, presso il palazzo dello sport (piazzale dello sport) Eur.

(10641)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 120, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1975, registro n. 7 Difesa, foglio n. 322, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse:

1. s.ten.CC.cpl. Colapinto Renato (nato il 14 novembre 1947) . . . . punti 41,85
2. ten.CC.cpl. Anchesi Loris (nato il 16 ottobre 1949) . . . . » 37,75
3. s.ten.CC.cpl. Perugini Ruggero (nato il 2 settembre 1946) . . . . » 37,55
4. ten.CC.cpl. Pezzolet Vincenzo (nato il 5 dicembre 1946) . . . . » 37,20
5. s.ten.CC.cpl. Fallerini Renato (nato il 14 luglio 1946) . . . . » 37,10
6. ten.CC.cpl. Malato Umberto (nato il 29 novembre 1945) . . . . » 37,05
7. s.ten.CC.cpl. Cassone Cesare (nato il 27 agosto 1945) . . . . » 36,95
8. ten.CC.cpl. Scala Gennaro (nato il 16 maggio 1949) . . . . » 36,95
9. ten.CC.cpl. Di Paolo Valdo (nato il 18 settembre 1947) . . . . » 36,90
10. s.ten.CC.cpl.cong. Vasapollo Vitaliano (nato il 21 gennaio 1953) . . . . » 36,90
11. ten.CC.cpl. Sergio Giampietro (nato il 22 aprile 1947) . . . . » 36,80
12. ten.CC.cpl. Buttini Lorenzo (nato il 6 ottobre 1947) . . . . » 36,70

13. ten.CC.cpl. Ventura Orazio (nato il 21 gennaio 1945) . punti 36,70
14. ten.CC.cpl. Girone Edoardo (nato il 15 settembre 1950) » 36,50
15. s.ten.CC.cpl. Casale Roberto (nato il 30 ottobre 1951) » 36,40
16. ten.CC.cpl. Lorenzini Luciano (nato il 23 febbraio 1949) » 36,35
17. s.ten.CC.cpl. Baruzzi Claudio (nato il 18 gennaio 1951) » 36,25
18. ten.CC.cpl. Marturano Antonio (nato il 21 agosto 1944) » 36,25
19. ten.CC.cpl. Stango Emilio (nato il 30 marzo 1950) » 36,05
20. s.ten.CC.cpl. De Marco Antonio (nato il 25 aprile 1948) » 35,80
21. s.ten.CC.cpl. Vilardo Giacomo (nato il 7 giugno 1950) » 35,30
22. ten.CC.cpl. Gramendola Gianfranco (nato il 12 agosto 1950) » 34,80
23. ten.CC.cpl. Pizzi Nicola (nato il 31 luglio 1946) » 34,70
24. ten.CC.cpl. Labanca Giuseppe (nato il 7 luglio 1950) » 34,65
25. ten.CC.cpl. Mascia Giuseppe (nato l'11 maggio 1945) » 34,55
26. s.ten.CC.cpl. Gretti Lorenzo (nato il 20 luglio 1946) » 34,20
27. ten.CC.cpl. Menichini Alessandro (nato il 13 febbraio 1947) » 34,00
28. ten.CC.cpl. Dandolo Bruno (nato il 10 aprile 1948) » 33,90

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten.CC.cpl. Colapinto Renato . . . punti 41,85
2) ten.CC.cpl. Anchesi Loris . . . . » 37,75
3) s.ten.CC.cpl. Perugini Ruggero . » 37,55
4) ten.CC.cpl. Pezzolet Vincenzo . . » 37,20
5) s.ten.CC.cpl. Fallerini Renato . . » 37,10
6) ten.CC.cpl. Malato Umberto . » 37,05
7) s.ten.CC.cpl. Cassone Cesare . » 36,95
8) ten.CC.cpl. Scala Gennaro . . . » 36,95
9) ten.CC.cpl. Di Paolo Valdo . . » 36,90
10) s.ten.CC.cpl.cong. Vasapollo Vitaliano » 36,90

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. ten.CC.cpl. Sergio Giampietro . punti 36,80
2. ten.CC.cpl. Ventura Orazio . . . » 36,70
3. ten.CC.cpl. Buttini Lorenzo . . » 36,70
4. ten.CC.cpl. Girone Edoardo . . » 36,50
5. s.ten.CC.cpl. Casale Roberto » 36,40
6. ten.CC.cpl. Lorenzini Luciano . . » 36,35
7. s.ten.CC.cpl. Baruzzi Claudio » 36,25
8. ten.CC.cpl. Marturano Antonio . . » 36,25
9. ten.CC.cpl. Stango Emilio . . » 36,05
10. s.ten.CC.cpl. De Marco Antonio . . » 35,80
11. s.ten.CC.cpl. Vilardo Giacomo . . » 35,30
12. ten.CC.cpl. Gramendola Gianfranco . » 34,80
13. ten.CC.cpl. Pizzi Nicola . . . » 34,70
14. ten.CC.cpl. Labanca Giuseppe . » 34,65
15. ten.CC.cpl. Mascia Giuseppe . » 34,55
16. s.ten.CC.cpl. Greppi Renzo . » 34,20
17. ten.CC.cpl. Menichini Alessandro » 34,00
18. ten.CC.cpl. Dandolo Bruno . . . . . » 33,90

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1975
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 399

(10276)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 120, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1975, registro n. 9 Difesa, foglio n. 327, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse:

1. mar.CC.s.p. Chillemi Rosolino (nato il 6 gennaio 1940) . . . . punti 39,50
2. mar.CC.s.p. Citti Giancarlo (nato il 18 gennaio 1943) . . . . » 39,20
3. mar.CC.s.p. Ciancolini Enzo (nato il 25 settembre 1944) . . . . » 38,50
4. mar.CC.s.p. Grunieri Alfredo (nato il 17 settembre 1938) . . . . » 37,30
5. mar.CC.s.p. Galati Agostino (nato il 25 ottobre 1939) . . . . » 37,00
6. mar.CC.s.p. Tosi Umberto (nato il 3 maggio 1943) . . . . » 36,30
7. mar.CC.s.p. Meli Giovanni (nato l'11 luglio 1938) . . . . » 35,40
8. mar.CC.s.p. Lozzi Carmine (nato il 15 gennaio 1937) . . . . » 35,10
9. mar.CC.s.p. Madaro Cosimo (nato il 17 novembre 1936) . . . . » 35,10
10. mar.CC.s.p. Folliero Aldo (nato il 22 luglio 1938) . . . . » 34,30
11. mar.CC.s.p. Fiorucci Corrado (nato l'8 ottobre 1940) . . . . » 34,20
12. mar.CC.s.p. Bandiera Alfredo (nato il 27 aprile 1937) . . . . » 34,00
13. mar.CC.s.p. Pezzei Lanfranco (nato il 1° giugno 1942) . . . . » 33,90
14. mar.CC.s.p. Bruni Renato (nato il 23 gennaio 1942) . . . . » 31,70

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) mar.CC.s.p. Chillemi Rosolino . . . . punti 39,50
2) mar.CC.s.p. Citti Giancarlo . . . . . » 39,20
3) mar.CC.s.p. Ciancolini Enzo . . . . . » 38,50
4) mar.CC.s.p. Grunieri Alfredo . . . . » 37,30
5) mar.CC.s.p. Galati Agostino . . . . » 37,00
6) mar.CC.s.p. Tosi Umberto . . . . . » 36,30
7) mar.CC.s.p. Meli Giovanni . . . . . » 35,40
8) mar.CC.s.p. Madaro Cosimo . . . . . » 35,10
9) mar.CC.s.p. Lozzi Carmine . . . . . » 35,10
10) mar.CC.s.p. Folliero Aldo . . . . . » 34,30

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. mar.CC.s.p. Fiorucci Corrado . . . . punti 34,20
2. mar.CC.s.p. Bandiera Alfredo . . . . » 34,00
3. mar.CC.s.p. Pezzei Lanfranco . . . . » 33,90
4. mar.CC.s.p. Bruni Renato . . . . . » 31,70

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1975
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 87

(10277)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di capo stazione in prova

Le prove scritte del concorso pubblico, per soli esami, a novanta posti di capo stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 646, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 188, avranno luogo alle ore 7,30 dei giorni 4 e 5 gennaio 1976 nelle città e sedi appresso indicate:

Sede di Verona:

1) istituto tecnico statale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40;
2) secondo istituto tecnico industriale statale, via del Pontiere, 32/A;
3) istituto tecnico statale per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66;
4) istituto tecnico commerciale « A. M. Lorgna », via Ca' di Cozzi, 39 (Villa Monga);
5) istituto tecnico commerciale (sezione staccata) « A. M. Lorgna », via Girolamo della Corte, 15 (Borgo Trieste);
6) secondo liceo scientifico statale « Galileo Galilei », via S. Giacomo (Borgo Roma).

Sede di Venezia:

1) liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 22 - Mestre;
2) istituto tecnico industriale « C. Zuccante », via Baglioni, 26 - Mestre;
3) istituto tecnico industriale statale « Pacinotti », via Caneve, 43 - Mestre;
4) liceo ginnasio governativo « R. Franchetti », corso del Popolo s.n. - Mestre;
5) scuola media statale « A. Manunzio », viale San Marco, 34 - Mestre;
6) scuola media statale « C. G. Cesare », corso del Popolo, s.n. - Mestre;
7) scuola media « Bandiera e Moro », via Cappuccina, 68 - Mestre.

Sede di Trieste:

1) istituto commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci », via Paolo Veronese, 3;
2) liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1;
3) istituto industriale « Alessandro Volta », via Monte Grappa, s.n.

Sede di Ancona:

1) istituto tecnico per geometri « Benincasa », via B. Gigli, s.n.;
2) istituto tecnico commerciale « Stracca », via Montebello, s.n.;
3) istituto magistrale « Ferrucci », via Cadore, 1;
4) liceo scientifico « L. di Savoia », via Vecchini, 2;
5) scuola media « Leopardi », via V. Veneto, s.n.;
6) scuola media « Pascoli », via Cadore, 1/A;
7) scuola media « Podesti », via Urbino, 22;
8) istituto tecnico industriale « Volterra », Torrette di Ancona.

Sede di Roma:

1) istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », via Conte Verde, 51;
2) istituto tecnico commerciale « Michelangiolo », via Cavour, 258;
3) istituto per il commercio « Pietro della Valle », viale Manzoni, 47.

Sede di Napoli:

1) scuola media « G. Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
2) istituto magistrale « Mazzini », via Solimene (Vomero);
3) scuola media « Minucci », via D. Fontana, 136 (Arenella);
4) liceo « G. B. Vico », via Salvador Rosa, 117;
5) istituto magistrale « M. di Savoia », salita Pontecorvo, 72;
6) istituto per geometri « G. B. della Porta », via Foria, 65;
7) liceo « Umberto », via Carducci, 1;
8) istituto tecnico commerciale « M. Pagano », via Andrea d'Isernia, s.n.;
9) liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26 (c/o piazza Carlo III);
10) istituto magistrale « P. Villari », via Rimini, s.n. (c/o piazza Nazionale).

Sede di Bari:

1) istituto tecnico industriale « Guglielmo Marconi », piazza Poerio, s.n.;
2) istituto tecnico industriale « Modesto Panetti », via Re David, 186;
3) istituto tecnico commerciale « Giulio Cesare », viale Einaudi, s.n.;
4) istituto tecnico commerciale « Cesare Vivante », piazza Diaz, 10;
5) istituto tecnico per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;
6) liceo scientifico « Arcangelo Scacchi », via Melo, 244;
7) istituto magistrale « Bianchi Dottula », corso Mazzini, s.n.

Sede di Reggio Calabria:

1) istituto tecnico commerciale « R. Piria », via Plebiscito, 1;
2) liceo classico « T. Campanella », via Tommaso Campanella, s.n.;
3) istituto magistrale « Tommaso Gulli », via 2 Settembre, 2/A;
4) liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via Possidonea, 8;
5) istituto tecnico industriale « A. Panella », via E. Cuzzocrea, 38;
6) istituto tecnico femminile statale, via Reggio Campi, 109;
7) scuola media « P. Larizza », via Vico Botteghelle, 29;
8) scuola media « D. Spanò Bolano », via Lemos, 2;
9) scuola media « Diego Vitrioli », via Possidonea, s.n.;
10) scuola media « Venezia Trento », via Fiorentino, 2;
11) scuola media « Ibico », via Italia, 26/B;
12) scuola media « Salvatore Bevacqua », via Sbarre Superiori, 38/B.

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio « G. M. Dettori », via Cuggia, 2;
2) istituto magistrale « E. D'Arborea », via Carboni Boj, 3.

Sede di Bologna:

1) scuola media « A. Zanotti », via Calori, 8;
2) scuola media « G. B. Gandino », via Calori, 8;
3) liceo scientifico « A. Righi », viale C. Pepoli, 3;
4) istituto tecnico commerciale mercantile « G. Marconi », via Matteotti, 7;
5) istituto magistrale « L. Bassi », via S. Isaia, 35;
6) istituto tecnico industriale « O. Belluzzi », via Saragozza, 9;
7) istituto tecnico commerciale « P. Crescenzi », via Garibaldi, 6;
8) liceo scientifico « E. Fermi », via Mazzini, 172;
9) istituto tecnico per geometri « A. Pacinotti », via del Riccio ex Caserma Pola, s.n.;
10) istituto tecnico industriale « Aldini Valeriani », via Bassanelli, 9;
11) liceo ginnasio « L. Galvani », via Castiglione, 38.

(10450)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Campobasso.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Campobasso;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Campobasso nell'ordine appresso indicato:

1. Spina dott. Donato . . . punti 77,88 su 132
2. Pianalto dott. Gelindo . » 76,02 »
3. Raimondo dott. Vincenzo » 75,38 »
4. Grillo dott. Roberto . » 75,02 »
5. Pavanello dott. Francesco » 68,19 »
6. Centonze dott. Gaspare . » 66,84 »
7. Paladino dott. Orlando . . . » 66,04 »
8. Di Giovanni dott. Mario . » 59,87 »
9. Lazzano dott. Giuseppe . . . » 54,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10582)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Genova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Genova;

Visto il decreto ministeriale in data 17 luglio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Genova, nell'ordine appresso indicato:

1. Imperato dott. Ettore . punti 107,58 su 150
2. Bettarini dott. Umberto » 106,19 »
3. Nuzzi dott. Saverio . » 103,50 »
4. Bay dott. Piero . . » 91,03 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10581)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a novantasei posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1975 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 19 novembre 1975 il decreto ministeriale 26 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 85 Finanze, foglio n. 146, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, del concorso per esami a 96 posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, indetto con decreto ministeriale 7 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 29 aprile 1974.

Il presente avviso sostituisce ed annulla quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 2 dicembre 1975.

(10864)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 192/San. in data 5 aprile 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario della città di Sesto San Giovanni;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Materia dott. Ettore, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Milano;

Fara prof. Gaetano, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano;

Bartorelli prof. Cesare, direttore della seconda cattedra dell'istituto di clinica medica dell'Università di Milano;

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;

Suzzi Valli prof. Enea, ufficiale sanitario di Milano.

Segretario:

Dottor dott. Graziano, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Milano, della prefettura di Milano e del comune interessato.

Milano, addì 29 settembre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(10314)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRIESTE

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore del macello comunale di Trieste.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 9/4-II-117 e 9/4-II-159 rispettivamente di data 13 marzo 1975 e 10 aprile 1975 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore del macello comunale di Trieste;

Visto il telegramma n. 600.1/2457/86/2948 del 12 novembre 1975, con il quale il Ministero della sanità nel comunicare le dimissioni del dott. Caruso Antonino da presidente della commissione giudicatrice pregava di interessare, stante l'urgenza, la prefettura di Trieste per la designazione di un funzionario dell'Amministrazione dell'interno da nominare presidente;

Vista la nota n. S/1269 A.S datata 15 novembre 1975, con la quale la citata prefettura ha designato il vice prefetto vicario dott. Emilio Mellaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuto di dover provvedere in conseguenza;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Caruso, dimissionario, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice di cui in premessa, nella qualità di presidente il dott. Emilio Mellaro, vice prefetto vicario, in servizio presso la prefettura di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Trieste, addì 21 novembre 1975

Il veterinario provinciale: TOMATIS

(10517)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso a due posti di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Biella (Vercelli) - tel. 015/25201.

(10522)

OSPEDALE DI OSIMO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 ottobre 1975, n. 209, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Osimo (Ancona), via Strigola, 6.

(10524)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-SAN PIER D'ARENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione della deliberazione 19 settembre 1975, n. 254, sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, a:

un posto di primario ostetrico-ginecologo;
un posto di primario neurologo;
un posto di assistente otorinolaringoiatra;
un posto di assistente del servizio autonomo di medicina nucleare;
due posti di assistente ortopedico-traumatologo;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-San Pier d'Arena, corso Onofrio Scassi, 1 - tel. 4102.

(10659)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. B. GIUSTINIAN» DI VENEZIA

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 ottobre 1975, n. 537, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia.

(10520)

OSPEDALE DI CALCINATE - PALAZZOLO SULL'OGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente.

(10518)

OSPEDALE SPECIALIZZATO DI TRESIGALLO E OSPEDALE «S. GIUSEPPE» DI COPPARO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Copparo (Ferrara).

(10523)

OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

In esecuzione della deliberazione del collegio commissariale 18 luglio 1975, n. 2132/Pers/75, e indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria presso la clinica pediatrica dell'ospedale generale regionale di Pavia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia, via Mentana, 4.

(10521)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di primario del servizio trasfusionale e di immunoematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio trasfusionale e di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Camposampiero (Padova) - tel. 049/570500.

(10519)

OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 ottobre 1975, n. 253, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

(10525)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVÌ

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 ottobre 1975, n. 232, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed asami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(10526)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. FALLOPPIO» DI GALLIERA VENETA

Concorso ad un posto di aiuto pneumologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 settembre 1975, n. 132, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galliera Veneta (Padova).

(10527)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753240)